



# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 dicembre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacer.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacer.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## S O M M A R I O

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 24 novembre 2025.

Accertamento della sospensione del sig. Enrico Tiero dalla carica di consigliere regionale della Regione Lazio. (25A06846) ..... Pag. 1

DECRETO 24 ottobre 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «MI-RICORDO» nell'ambito del programma THCS 2023. (Decreto n. 14419). (25A06739) ..... Pag. 6

DECRETO 24 ottobre 2025.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «ROOMMATE» nell'ambito del programma THCS 2023. (Decreto n. 14423). (25A06740) ..... Pag. 10

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

#### Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 24 ottobre 2025.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «ARMS4elderly (HTME)» nell'ambito del programma THCS 2023. (Decreto n. 14414). (25A06738) ..... Pag. 1

#### Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 3 dicembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Fonte società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (25A06741) ..... Pag. 14



DECRETO 3 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «AF Servizi società cooperativa sociale», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.** (25A06742) . . . . .

Pag. 15

DECRETO 3 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Co.M.Agr.A. Cooperativa molisana agro-ambientale cooperativa agricola», in Larino e nomina del commissario liquidatore.** (25A06743) . . . . .

Pag. 16

DECRETO 3 dicembre 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Fronte Rurale Lunigianese società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione», in Fivizzano e nomina del commissario liquidatore.** (25A06745) . . . . .

Pag. 17

DECRETO 3 dicembre 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa di produzione e lavoro Italiana Appalti società cooperativa a r.l.», in Grottaglie e nomina del commissario liquidatore.** (25A06746) . . . . .

Pag. 18

DECRETO 3 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Rental Services società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.** (25A06747) . . . . .

Pag. 19

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile**

DELIBERA 23 luglio 2025.

**Sisma Abruzzo 2009: assegnazione di risorse per la copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali svolte nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 – pagamento contributo per l'assistenza alla popolazione presso strutture alloggiative pubbliche e private.** (Delibera n. 38/2025). (25A06781) . . . . .

Pag. 20

## Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

PROVVEDIMENTO 2 dicembre 2025.

**Modifiche al regolamento n. 7 del 2 dicembre 2014, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali dell'IVASS, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.** (Provvedimento n. 164/2025). (25A06782). Pag. 25

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di perampanel, «Perampanel Teva». (25A06748) . . . . .

Pag. 100

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di daptomicina, «Xelltempra» (25A06749) . . . . .

Pag. 101

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tamsulosina, tamsulosin cloridrato, «Tamsulosina Eg Stada». (25A06750) . . . . .

Pag. 102

### Corte suprema di cassazione

Annuncio di richiesta di referendum (25A06932) . . . . .

Pag. 103

### Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Passaggio dal pubblico demanio marittimo dello Stato di aree demaniali marittime per complessivi m<sup>2</sup> 112.719, riportate nel catasto terreni del Comune di Sant'Antioco, ai fogli di mappa 9, 13 e 16 ed identificate con varie particelle (mappali) riportate in atti. (25A06744) . . . . .

Pag. 103



# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2025.

**Accertamento della sospensione del sig. Enrico Tiero dalla carica di consigliere regionale della Regione Lazio.**

**IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota n. 443736 del 27 ottobre 2025, con la quale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 235 del 2012, la Prefettura di Roma - Ufficio territoriale del Governo ha inviato copia della richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Latina di applicazione della misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale, per il sig. Enrico Tiero, consigliere regionale del Lazio, nonché copia dell'ordinanza dell'ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Latina con la quale, in data 17 ottobre 2025, in relazione al reato di cui all'art. 318 del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione), è disposta la predetta misura degli arresti domiciliari;

Considerato che ricorre il presupposto per l'applicazione dell'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 235 del 2012, il quale prevede la sospensione di diritto dalle cariche di Presidente della Giunta regionale, assessore e consigliere regionale, tra l'altro, quando è disposta l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale;

Rilevato che l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura degli arresti domiciliari è stata emessa il 17 ottobre 2025 e che, pertanto, la sospensione decorre da tale data;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché di quelli delegati ai Ministri senza portafoglio ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2025;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

1. Con effetto a decorrere dal 17 ottobre 2025 è accertata la sospensione del sig. Enrico Tiero dalla carica di consigliere regionale del Lazio, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

2. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 235 del 2012.

Roma, 24 novembre 2025

*p. Il Presidente  
del Consiglio dei ministri  
il Sottosegretario di Stato  
MANTOVANO*

25A06846

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ  
E DELLA RICERCA**

DECRETO 24 ottobre 2025.

**Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «ARMS4elderly (HTME)» nell'ambito del programma THCS 2023.** (Decreto n. 14414).


**IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (GURI n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;



Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto ministeriale n. 115/2013, che all'art. 6, comma 1, prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (G.U. Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - GU. n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (G.U. Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;



Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex art. 18* del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la validità del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella G.U.R.I. del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 6415 dell'8 maggio 2023 e l'allegato prot. MUR n. 15084 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 3921 del 16 marzo 2023 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «THCS 2023 - *Healthcare of the future*» con un budget complessivo pari a euro 3.000.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;


Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della *Joint Call Secretariat* nel *meeting* in data 31 gennaio 2024 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo ARMS4Elderly (HTME) - «*Hospital Telemedicine for the Elderly*», avente come obiettivo di migliorare l'accesso a cure mediche di alta qualità a persone anziane, solitamente costrette a convivere con malattie croniche che necessitano di assistenza continua, attraverso l'implementazione nella routine clinica di tecnologie di monitoraggio dei segni vitali e di consulti telematici a distanza forniti da ospedali a specializzazione geriatrica e con un costo complessivo pari a euro 185.000,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 2212 del 16 febbraio 2024, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «ARM-S4Elderly (HTME)»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 117 del 10 febbraio 2025, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 164 del 3 marzo 2025, reg. UCB del 3 marzo 2025, n. 75, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri



di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024, reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di Iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il dd n. 13890 del 16 ottobre 2025, reg. UCB n. 162, in data 20 ottobre 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 1.956.625,00 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla THCS «*Healthcare of the future*» Call 2023, con scadenza il 13 giugno 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «ARMS4Elderly (HTME)» figura il seguente proponente italiano:

Net-Medicare S.r.l.;

Visto il *consortium agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «ARMS4Elderly (HTME)»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «ARMS4Elderly (HTME)» per un contributo complessivo pari ad euro 92.500,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «ARMS4Elderly (HTME)» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° maggio 2024 e la sua durata è di ventisei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolo tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamenti vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 92.500,00 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 01 E 02 giustificativo n. 3514, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 13890 del 16 ottobre 2025, reg. UCB 162, in data 20 ottobre 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.



3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzitutto articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

#### Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla correnza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensa-

zione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

#### Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredata degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2025

*Il direttore generale: CONSOLI*

*Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2025*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 2216*

#### AVVERTENZA:

*Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: [https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto/235\\_direzione-generale-dell'internazionalizzazione-e-della-comunicazione\\_48.html](https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto/235_direzione-generale-dell'internazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html)*

25A06738



DECRETO 24 ottobre 2025.

**Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «MI-RICORDO» nell'ambito del programma THCS 2023.** (Decreto n. 14419).

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto ministeriale n. 115/2013, che all'art. 6, comma 1, prevede, da parte del Ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in



particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex art. 18* del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la validità del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in

deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico-finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;


Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 6415 dell'8 maggio 2023 e l'allegato prot. MUR n. 15084 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 3921 del 16 marzo 2023 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «THCS 2023 - *Healthcare of the future*» con un budget complessivo pari a euro 3.000.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della *Joint Call Secretariat* nel *meeting* in data 31 gennaio 2024 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in



particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo MI-RICORDO - «*Transcultural and Multidimensional validation of digital Rehabilitation Intervention of Cognitive Resources Domain-Oriented*», avente come obiettivo quello di identificare le disabilità correlate alle malattie non trasmissibili, il deterioramento cognitivo rappresenta un peso significativo per i pazienti e per chi li assiste, con specifiche esigenze di riabilitazione a lungo termine. La continuità delle cure resa possibile dalla tecnologia può ampliare i servizi sanitari a un target più ampio di persone, che potrebbero beneficiare di interventi di teleriabilitazione in grado di fornire assistenza a domicilio e con un costo complessivo pari a euro 600.000,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 2212 del 16 febbraio 2024, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «MI-RICORDO»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 117 del 10 febbraio 2025, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 164 del 3 marzo 2025, reg. UCB del 3 marzo 2025, n. 75, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle Direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024, reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025

e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e della ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il d.d. n. 13890 del 16 ottobre 2025, reg. UCB n. 162, in data 20 ottobre 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 1.956.625,00 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla THCS «*Healthcare of the future*» Call 2023, con scadenza il 13 giugno 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «MI-RICORDO» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università Carlo Cattaneo - LIUC;

ASTIR;

Vista la procura notarile rep. n. 30295 in data 9 ottobre 2025 a firma del dott. Federico Cornaggia notaio in Meda (iscritto presso il collegio notarile di Milano) con la quale il dott. Paolo Zani, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società ASTIR s.r.l. conferisce procura al presidente Riccardo Comerio dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «MI-RICORDO»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «MI-RICORDO» per un contributo complessivo pari ad euro 300.000,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «MI-RICORDO» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la durata del progetto è fissata al 1° ottobre 2024 e la sua durata è di trentasei mesi.



3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

#### Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

#### Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 300.000,00 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 01 E 02 giustificativo n. 3514, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 13890 del 16 ottobre 2025, reg. UCB n. 162, in data 20 ottobre 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzitutto articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

#### Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto

dall'art. 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risulteranno non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla correnza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

#### Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredata degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le



modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2025

*Il direttore generale: CONSOLI*

*Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2025*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 2202*

AVVERTENZA:

*Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: [https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235\\_direzione-generale-dell'internazionalizzazione-e-della-comunicazione\\_48.html](https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dell'internazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html)*

25A06739

DECRETO 24 ottobre 2025.

**Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «ROOMMATE» nell'ambito del programma THCS 2023.** (Decreto n. 14423).

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della

Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;


Visto il decreto ministeriale n. 115/2013, che all'art. 6, comma 1, prevede, da parte del ministero, la emanazione di propri avvisi con i quali sono definite le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti, sulle tematiche individuate, nonché i relativi limiti temporali e di costo;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica



e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e

integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la validità del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;



Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Considerato che per il bando, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data prot. MUR n. 6415 dell'8 maggio 2023 e l'allegato prot. MUR n. 15084 del 20 novembre 2023;

Vista la nota prot. MUR n. 3921 del 16 marzo 2023 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale «THCS 2023 - *Healthcare of the future*» con un *budget* complessivo pari a euro 3.000.000,00 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la decisione finale della Joint Call Secretariat nel meeting in data 31 gennaio 2024 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo ROOMMATE - «*IntegRated system of rObOts and Multimedia Monitors: technology for innovAtion and personalizaTion of rEhabilitation care*», avente come obiettivo quello di affrontare il grave impatto che l'ictus ha sui sistemi sanitari, sugli operatori e sui pazienti, è necessario rafforzare i servizi di riabilitazione lungo percorso di cura attraverso un nuovo modello terapeutico che miri ad uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale del paziente. Il progetto ROOMMATE, attraverso il supporto soluzioni tecnologiche avanzate mira a veicolare contenuti educativi e riabilitativi lungo il *continuum assistenziale*, nonché implementare sistemi di supporto alla clinica e a tutti gli *stakeholder* e con un costo complessivo pari a euro 491.392,86;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 2212 del 16 febbraio 2024, relativa agli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «ROOMMATE»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 117 del 10 febbraio 2025, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione

del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 164 del 3 marzo 2025 reg. UCB del 3 marzo 2025, n. 75, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024 reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di Progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;


Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il d.d. n. 13890 del 16 ottobre 2025 reg. UCB n. 162, in data 20 ottobre 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 1.956.625,00 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;



Visto il bando transnazionale lanciato dalla THCS «*Healthcare of the future*» Call 2023, con scadenza il 13 giugno 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «ROOMMATE» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Firenze;

Medea S.r.l.;

Vista la Procura notarile rep. n. 3.570 in data 19 giugno 2024 a firma del dott.ssa Veronica Di Nolfo notaia in Rignano sull'Arno (iscritto presso il collegio notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato) con la quale il dott. Paggetti Cristiano, amministratore unico e legale rappresentante della società Medea S.r.l. conferisce procura alla capofila Università degli studi di Firenze, in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «ROOMMATE»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «ROOMMATE» per un contributo complessivo pari ad euro 298.525,00;

Decreta:

#### Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «ROOMMATE» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 17 giugno 2024 e la sua durata è di ventiquattro mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato Capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

#### Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

#### Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate complessivamente in euro 298.525,00 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, IPE 1 cl. 01 E 02 giustificativo n. 3514, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 13890 del 16 ottobre 2025 reg. UCB 162, in data 20 ottobre 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.


#### Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione come previsto dall'art. 2 dell'allegato all'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso.

2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal ministero con specifico provvedimento.

3. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

4. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il Soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.



5. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla correnza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

6. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

7. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

8. Il MUR, laddove ne ravyisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

#### Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredata degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2025

*Il direttore generale: CONSOLI*

*Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2025*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 2230*

#### AVVERTENZA:

*Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: [https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235\\_direzione-generale-dell'internazionalizzazione-e-della-comunicazione\\_48.html](https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dell'internazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html)*

**25A06740**

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 3 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «La Fonte società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore.**

## IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «La Fonte società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale risulta che l'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 369.670,00 si riscontra una massa debitoria di euro 782.523,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 439.173,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, nonché di un atto di pignoramento del c/c bancario da parte di un *ex-dipendente*;



Considerato che in data 4 novembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*, *c* e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «La Fonte società cooperativa», con sede in Torino (TO), codice fiscale n. 07720600019 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Raffaella Massaro, nata a Torino (TO) il 1° novembre 1960 (codice fiscale MSSR-FL60S41L219C), domiciliata in Pino Torinese (TO), via Tetto Nuovo n. 26.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

*Il Ministro: URSO*

25A06741

DECRETO 3 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «AF Servizi società cooperativa sociale», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.**

## IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «AF Servizi società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 117.715,00, si riscontra una massa debitoria di euro 265.819,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 150.194,00;

Considerato che in data 5 novembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella



fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a), c) e d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «AF Servizi società cooperativa sociale», con sede in Firenze (FI) (codice fiscale 06293950488), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Simone Sardelli, nato a San Gimignano (SI) il 27 aprile 1969 (codice fiscale SRDSMN69D27H875Z), domiciliato in Empoli (FI), via dei Cappuccini n. 71/C.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

*Il Ministro: URSO*

25A06742

DECRETO 3 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Co.M.Agr.A. Cooperativa molisana agro-ambientale cooperativa agricola», in Larino e nomina del commissario liquidatore.**

### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «CO.M.AGR.A. - Cooperativa molisana agro-ambientale società cooperativa agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 2.476.671,00 si riscontra una massa debitoria di euro 2.995.634,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.091.698,00;

Considerato che in data 26 luglio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti



nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'articolo 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere *a*, *c* e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «CO.M.AGR.A. - Cooperativa molisana agro-ambientale società cooperativa agricola», con sede in Larino (CB) (codice fiscale n. 00965130701), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Anna Marra, nata a Galatone (LE) il 27 settembre 1959 (codice fiscale MR-RNNA59P67D863D), ivi domiciliata in via strada provinciale 90, n. 15.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

*Il Ministro: URSO*

25A06743

DECRETO 3 dicembre 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Fronte Rurale Lunigianese società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione», in Fivizzano e nomina del commissario liquidatore.**

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 1987, con il quale la società cooperativa «Fronte Rurale Lunigianese soc. coop. a responsabilità limitata», con sede in Fivizzano (MS), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Giuseppe Sgobba ne è stato nominato commissario liquidatore;


Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 1988, con il quale il rag. Stefano Mannella è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Giuseppe Sgobba, rinunciario;

Visto il decreto ministeriale del 9 febbraio 1996, con il quale il dott. Giuseppino Argelà è stato nominato nuovo commissario liquidatore in sostituzione del rag. Stefano Mannella, revocato dall'incarico;

Vista la nota del 21 settembre 2023, con la quale è stato comunicato il decesso del commissario liquidatore, avvenuto in data 14 febbraio 2022;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Giuseppino Argelà dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*, *c* e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;



Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Giuseppino Argelà, deceduto, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Fronte Rurale Lunigianse soc. coop. a responsabilità limitata - in liquidazione», con sede in Fivizzano (MS) (codice fiscale n. 81006210454), il dott. Marco Podestà, nato a Sarzana (SP) il 12 aprile 1969 (codice fiscale PDSMR-C69D12I449P), domiciliato in Carrara (MS), Viale XX Settembre n. 268/Bis.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

*Il Ministro: URSO*

25A06745

DECRETO 3 dicembre 2025.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa di produzione e lavoro Italiana Appalti società cooperativa a r.l.», in Grottaglie e nomina del commissario liquidatore.**

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 23 febbraio 1983, con il quale la società cooperativa Cooperativa di produzione e lavoro «Italiana Appalti» soc. coop. a r.l., con sede in Grottaglie (TA) (codice fiscale 00335930731), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Tommaso Iozzino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 20 gennaio 2025, con la quale è stato comunicato il decesso del commissario, avvenuto in data 1° novembre 2021;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Tommaso Iozzino dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*, *c* e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Tommaso Iozzino, deceduto, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa Cooperativa di produzione e lavoro «Italiana Appalti» soc. coop. a r.l., con sede in Grottaglie (TA) (codice fiscale 00335930731), l'avv. Giuseppe Ancona, nato a Martina Franca (TA) il 4 maggio 1974 (codice fiscale NCNGPP74E04E986X), ivi domiciliato in via Leone XIII n. 2/D.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

*Il Ministro: URSO*

25A06746



DECRETO 3 dicembre 2025.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Rental Services società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze della revisione dell'Unione italiana cooperative, conclusa con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'*ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Rental Service società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 168.540,00, si riscontra una massa debitoria di euro 802.945,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 634.405,00;

Considerato che in data 26 marzo 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappresentante della suddetta cooperativa in data 18 maggio 2020;

Considerato che in data 25 agosto 2020 il competente ufficio ha invitato il legale rappresentante della società a produrre ulteriori elementi di conoscenza e che lo stesso non ha trasmesso nel termine concesso una situazione patrimoniale aggiornata, a dimostrazione del superamento dello stato di insolvenza;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*, *c* e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Rental Service società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 03520300363), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Annalisa Giannetti, nata a Roma il 25 ottobre 1970 (codice fiscale GNLLS70R65H501R), ivi domiciliata in Via Giovanni Paisiello n. 29.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 dicembre 2025

*Il Ministro: Urso*

25A06747



# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 23 luglio 2025.

**Sisma Abruzzo 2009: assegnazione di risorse per la copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali svolte nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 – pagamento contributo per l'assistenza alla popolazione presso strutture alloggiative pubbliche e private.** (Delibera n. 38/2025).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'articolo 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'articolo 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguitamento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.1 adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assume «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni e in particolare, l'articolo 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 20,


relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la città di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (di seguito USRC);

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e, in particolare, l'articolo 7 rubricato «Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle «spese obbligatorie», che ai commi 1 e 2, prevede che, al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione della Regione Abruzzo colpita dal sisma, prevede che per l'attuazione, tra l'altro, dell'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 2012 per la voce »assistenza alla popolazione», nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione;

Visto, inoltre, l'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo, altresì, che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del Comitato, in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio;



Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il Comitato interministeriale per la programmazione economica può destinare quota parte delle risorse, di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti, anche per la copertura delle spese obbligatorie connesse a funzioni essenziali da svolgere nei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, sulla base delle effettive esigenze rilevate dagli Uffici speciali per la ricostruzione (USRA e USRC), istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter della citata legge n. 134 del 2012;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e, in particolare, la tabella E, concernente il rifinanziamento dello stanziamento di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, la tabella E, che, lasciando invariato il finanziamento totale pari a 5.100 milioni di euro, modifica la ripartizione fra le annualità, prevedendo 1.300 milioni di euro per l'anno 2018, 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e, in particolare, l'articolo 29, comma 1, lettera c), che ha previsto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis, del decreto-legge n. 43 del 2013, secondo il seguente profilo temporale: 30 milioni di euro per l'anno 2019 e 34,928 milioni di euro per l'anno 2020;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione «Interventi per pubbliche calamità» (8.4), Programma «Sostegno alla ricostruzione», rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 nella misura di 750 milioni di euro per l'anno 2021, 770 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, 50 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, 250 milioni di euro per l'anno 2030, 100 milioni per gli anni 2031, 2032 e 2033, 250 milioni di euro per l'anno 2034 e 300 milioni di euro per l'anno 2035;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e in particolare l'articolo 1, comma 406, che prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 255, della legge


n. 147 del 2013, relative alla copertura delle spese obbligatorie connesse a funzioni essenziali da svolgere nei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, si applicano ai rifinanziamenti disposti dalla legge n. 178 del 2020, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 e 3754 del 9 aprile 2009, recanti disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009, che prevedono, tra l'altro, che il Presidente della Regione Abruzzo, avvalendosi dei sindaci dei comuni colpiti dal sisma, individui le strutture idonee ad assicurare adeguata sistemazione alla popolazione interessata dagli eventi sismici, disponendo il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa per i nuclei familiari che non possono provvedervi autonomamente;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2012 che individua nel Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali (DISET) della Presidenza del Consiglio dei ministri, il titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, per consentire, entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento delle risorse ivi giacenti ai soggetti individuati nella relazione finale dello stesso Commissario, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 che proroga la gestione stralcio alla data del 28 febbraio 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e autorità di gestione del POIn attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta struttura, tra cui, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 che ha confermato la struttura di missione fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'articolo 1 comma 4, che stabilisce che le risorse destinate alle spese obbligatorie sono assegnate dal CIPESS sulla base dei dati forniti dagli uffici speciali o, per casi specifici, sulla base di dati forniti direttamente dalle amministrazioni assegnatarie delle risorse e dai soggetti competenti all'attuazione degli interventi; l'articolo 2, comma 1, che stabilisce che il trasferimento delle risorse è effettuato nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato, pre-



via istruttoria da parte della struttura di missione sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, da rilevazioni specifiche sullo stato di attuazione dei lavori già avviati e dalle richieste documentate e giustificate avanzate dalle amministrazioni competenti; l'articolo 2, comma 2, che stabilisce che le risorse assegnate alle amministrazioni centrali dello Stato e alle loro articolazioni periferiche dotate di contabilità speciale dedicata presso la competente sezione di tesoreria per conto dello Stato, agli istituti o enti pubblici a carattere nazionale dotati di autonomia funzionale e alla Regione Abruzzo sono trasferite direttamente ai predetti soggetti;

Viste l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, e in particolare l'articolo 17 che prevede che a decorrere dalla data del 6 agosto 2009, decade il diritto a godere dell'ospitalità gratuita negli alberghi, per i soggetti residenti o stabilmente dimoranti in unità immobiliari valutate agibili con esito di tipo A, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, che stabilisce diversi termini di proroga per l'assistenza nelle strutture alberghiere in relazione alla classificazione dell'unità immobiliare;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3870 del 21 aprile 2010 e in particolare l'articolo 9, che attribuisce ai comuni il compito di valutare la conservazione e l'ulteriore riconoscimento, tra l'altro, del beneficio della sistemazione alberghiera a condizione che i soggetti interessati attestino, mediante autocertificazione, l'indisponibilità di idonee unità abitative, di proprietà anche dei componenti del nucleo familiare;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2012, n. 135 rencante «Regione Abruzzo - ricostruzione post - sisma dell'aprile 2009. Ripartizione risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione periodo 2013-2015 (articolo 14, comma 1, decreto-legge n. 39/2009 e delibera CIPE n. 35/2009)», come modificata dalla delibera CIPE 17 dicembre 2013, n. 92, «Regione Abruzzo - ricostruzione post - sisma dell'aprile 2009. Rimodulazione delle assegnazioni per spese obbligatorie e beni culturali (delibera CIPE n. 135/2012)», che ha disposto, tra l'altro, l'assegnazione di risorse a copertura delle spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere, per un importo pari a 180 milioni di euro, di cui, in particolare, un importo pari a 44,5 milioni di euro per l'assistenza alla popolazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2023, che conferisce al cons. Mario Fiorentino, consigliere della Corte dei conti, l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della struttura di missione; confermato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza porta-

foglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, pervenuta al CIPESS e acquisita con nota prot. DIPE n. 7540-A del 2 luglio 2025, con la quale viene trasmessa la proposta istruita dalla Struttura di missione, come integrata dalla nota acquisita al prot. DIPE n. 8260-A del 18 luglio 2025, concernente l'assegnazione alla Regione Abruzzo di un importo complessivo pari a 1.507.140,10 euro per la copertura delle prestazioni rese durante la fase post-emergenziale, al fine di garantire la necessaria copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali svolte nel territorio della Regione Abruzzo, secondo la seguente ripartizione:

1.348.293,25 euro, a titolo di sorte capitale, destinati alla copertura delle spese sostenute per prestazioni rese successivamente alla chiusura dello stato di emergenza, ma ancora non liquidate e riferite all'ospitalità ricettiva della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009 di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 2009 e n. 3754 del 2009;

80.642,24 euro, riferiti alla voce interessi legali e di mora, dovuti al mancato pagamento di fatture emesse dalle strutture ricettive private per prestazioni di ospitalità ricettiva di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 2009 e n. 3754 del 2009;

78.204,61 euro, riferiti alle spese legali derivanti dai contenziosi azionati dalle strutture ricettive private per l'ospitalità ricettiva della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009 di cui alle ordinanze del Presidente



del Consiglio dei ministri n. 3753 del 2009 e n. 3754 del 2009;

Tenuto conto che, nel dar seguito alle disposizioni di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 e n. 3754 del 2009, è stata stipulata una convenzione tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria per regolamentare l'accoglienza alle famiglie sfollate presso le strutture ricettive abruzzesi, che prevede l'obbligo da parte dell'amministrazione regionale del pagamento delle fatture emesse dalle strutture convenzionate comprovanti le prestazioni rese;

Tenuto conto che la cessazione dello stato di emergenza, di cui all'articolo 67-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, ha determinato la decadenza del ruolo del Commissario delegato per la ricostruzione, assunto dal Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo, il passaggio delle competenze alle amministrazioni locali, nonché il versamento delle disponibilità residue della contabilità speciale intestata al Commissario ai comuni, alle province e agli enti attuatori in relazione alle ordinarie attribuzioni di competenza;

Considerato che, con decreto DISET n. 34 del 2013, il titolare della gestione stralcio ha autorizzato il trasferimento alla Regione Abruzzo di una somma pari a 13.622.795,57 euro a copertura delle fatture emesse nei confronti della regione medesima da parte dei soggetti economici che avevano reso servizi di assistenza alberghiera alla popolazione, di cui 12.928.686,09 euro a liquidazione di fatture per prestazioni rese nella fase emergenziale e 694.109,48 euro a liquidazione di fatture per prestazioni rese nella fase post-emergenziale;

Considerato che, con decreto DISET n. 48 del 2013, il titolare della gestione stralcio ha disposto, tra l'altro, il trasferimento di 1.250.000,00 euro a favore di ciascun ufficio speciale, a valere sulle residue disponibilità della contabilità speciale 5281 al fine di provvedere al pagamento di sopravvenienze passive e contenziosi e che a valere su dette risorse, gli uffici speciali hanno liquidato alla Regione Abruzzo un importo, ugualmente ripartito tra gli stessi, pari complessivamente a 350.629,00 euro, a copertura delle prestazioni rese dalle strutture ricettive nella fase post-emergenziale;

Considerato che, successivamente alla cessazione dello stato di emergenza, la Regione Abruzzo ha continuato a ricevere le fatture ad essa intestate da parte delle strutture ricettive per prestazioni rese nel periodo post-emergenziale e che per alcune di esse la regione non ha provveduto al pagamento per rilevata mancanza di regolarità amministrativa, con ciò determinando l'instaurazione di contenziosi;

Tenuto conto della necessità di ricomporre l'articolata situazione debitoria della regione relativamente alle fatture rimaste insolte, verificando al contempo la sussistenza dei requisiti in capo ai beneficiari dell'ospitalità ricettiva, è stato costituito un gruppo di lavoro formato dal personale della regione e degli uffici speciali per la ricostruzione, le cui risultanze istruttorie hanno consentito la determinazione del fabbisogno per la fase post-emergenziale;

Tenuto conto delle note congiunte degli uffici speciali per la ricostruzione prot. USRA n. 7855 e USRC n. 21633 del 16 dicembre 2022, prot. USRC 3069 del 17 febbraio 2025 e USRA 941/25 del 18 febbraio 2025;

Considerato che, all'esito dell'istruttoria svolta, con la nota n. 0484716/2024 del 12 dicembre 2024, la Regione Abruzzo ha accertato un fabbisogno finanziario complessivo pari a 1.507.140,10 euro per la copertura di spese non ancora liquidate ascrivibili al periodo post-emergenziale, così ripartito:

un importo pari 1.348.293,25 euro, riferito alla voce sorte capitale, relativo alle fatture rimaste impagate per le prestazioni alloggiative rese durante la fase post-emergenziale;

ulteriori esborsi pari a 78.204,61 euro per spese legali e 80.642,24 euro per interessi legali e di mora, derivanti dalle spese relative a contenziosi attivati nei confronti della Regione dai titolari di alcune strutture ricettive per parziale o mancato pagamento delle prestazioni erogate nel periodo post-emergenziale;


Tenuto conto che, nel corso dell'attività istruttoria, l'autorità politica competente ha richiesto alla struttura di missione approfondimenti su alcuni profili di merito, in ordine ai quali la stessa ha formulato due successivi quesiti all'avvocatura generale dello Stato, e che un ulteriore quesito è stato sottoposto alla predetta avvocatura dal Gabinetto del Ministro competente; i predetti quesiti afferivano, in particolare, alle seguenti questioni:

la possibilità di qualificare come «spese obbligatorie, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009» - come tali da ammettersi al finanziamento a valere sulle risorse per la ricostruzione post-sisma ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge n. 147 del 2013 - le spese fatturate alla Regione Abruzzo dalle strutture ricettive che hanno prestato servizi di alloggiamento e ospitalità in favore delle popolazioni «sfollate», successivamente alla chiusura dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 67-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, alorché erano venute meno le funzioni straordinarie assegnate al Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo quale Commissario di governo per la gestione dell'emergenza ed era tornata a espandersi l'ordinaria competenza dei comuni in materia di alloggiamento e ospitalità delle persone;

la possibilità di ammettere al finanziamento, a valere sulle medesime risorse per la ricostruzione post-sisma, anche le «spese di contenzioso» (spese legali e interessi legali e/o moratori) derivanti dal mancato tempestivo pagamento delle fatture emesse successivamente alla chiusura della fase emergenziale;

in caso di sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per il finanziamento delle spese predette, l'individuazione nella Regione Abruzzo del soggetto direttamente destinatario delle risorse, senza necessità di previa assegnazione agli Uffici speciali USRA e USRC;

la forma e il contenuto della dichiarazione di manleva della Regione Abruzzo, indicata dall'Avvocatura quale



condizione cui subordinare lo stanziamento delle risorse, «onde evitare duplicazioni di pagamento» e tenere indenni la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli Uffici speciali per la ricostruzione;

il significato e la portata da attribuire ai pareri della stessa avvocatura generale dello Stato, con riguardo in particolare alla possibilità che il diritto a percepire le risorse in questione possa essere riconosciuto a qualunque ente pubblico che abbia esercitato in via di fatto le «funzioni essenziali» ovvero al solo ente pubblico che abbia avuto titolo giuridico per lo svolgimento di tali funzioni, nell'assunto che tale titolo abbia continuato a spiegare i propri effetti anche dopo il venir meno del titolo di competenza;

Preso atto che l'avvocatura generale dello Stato si è espressa sui predetti quesiti con i pareri di cui alle note del 1° luglio 2024, del 14 marzo 2025 e dell'8 giugno 2025, e che gli stessi costituiscono parti integranti della proposta di assegnazione;

Considerata la nota della Regione Abruzzo prot. n. 294752 del 14 luglio 2025, recante la dichiarazione di manleva che tiene indenni da obbligazioni derivanti da giudizi pendenti ovvero da contenziosi futuri, oltre che la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche le altre amministrazioni statali e gli uffici speciali per la ricostruzione (USRA e USRC), in linea con quanto espresso dall'avvocatura generale dello Stato nel parere del 14 marzo 2025;

Considerato che la copertura finanziaria dell'importo complessivo di 1.507.140,10 euro è individuata, ai sensi della disposizione legislativa di cui all'articolo 1, comma 406, della legge n. 213 del 2023, a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge n. 178 del 2020 all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'articolo 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Vista la nota prot. DIPE n. 8440-P del 23 luglio 2025, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economi-

ca della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse per la copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali svolte nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 - Pagamento contributo per l'assistenza alla popolazione presso strutture alloggiative pubbliche e private

1.1. Con la presente delibera si dispone l'assegnazione alla Regione Abruzzo di un importo pari a 1.507.140,10 euro per la copertura degli oneri connessi alle prestazioni rese durante la fase post-emergenziale, al fine di garantire la necessaria copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali svolte nel territorio della regione. L'importo assegnato è così ripartito:

1.348.293,25 euro, a titolo di sorte capitale, per la copertura degli oneri connessi alle prestazioni rese successivamente alla chiusura dello stato di emergenza e riferite all'ospitalità ricettiva della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 2009 e 3754 del 2009;

80.642,24 euro, a titolo di interessi legali e di mora, dovuti al mancato pagamento di fatture emesse dalle strutture ricettive private per prestazioni di ospitalità ricettiva della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009 di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 2009 e 3754 del 2009;

78.204,61 euro, a titolo di spese legali derivanti dai contenziosi azionati dalle strutture ricettive private per l'ospitalità ricettiva della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3753 del 2009 e 3754 del 2009.

1.2. La copertura finanziaria dell'importo complessivo di 1.507.140,10 euro è individuata, ai sensi della disposizione legislativa di cui all'articolo 1, comma 406, della legge n. 213 del 2023, a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge n. 178 del 2020 all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009.

## 2. Disposizioni finali

2.1. Le risorse assegnate con la presente delibera sono trasferite alla Regione Abruzzo, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017.

*Il Vice Presidente: GIORGETTI*

*Il Segretario: MORELLI*

*Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2025  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1860*

25A06781



## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 2 dicembre 2025.

**Modifiche al regolamento n. 7 del 2 dicembre 2014, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali dell'IVASS, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.** (Provvedimento n. 164/2025).

### L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 2 e 4, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, in conformità ai propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unità organizzative responsabili;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visti gli articoli 23 e 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari» in materia di procedimenti per l'adozione dei provvedimenti individuali;

Visto l'art. 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012, recante lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'IVASS con delibere n. 46 del 24 aprile 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi dell'IVASS, ai sensi degli articoli 2 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022, recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS di cui all'art. 23, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Considerata la necessità di aggiornare l'elenco dei procedimenti di vigilanza di competenza dell'IVASS di cui all'allegato al regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014;

ADOTTA  
il seguente provvedimento:

### INDICE

Art. 1. Modifiche al regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014

Art. 2. Pubblicazione ed entrata in vigore

#### Art. 1.

*Modifiche al regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014*

1. L'allegato 1 è sostituito dall'allegato 1 al presente provvedimento.

#### Art. 2.

*Pubblicazione ed entrata in vigore*

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet istituzionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 2 dicembre 2025

*Per il direttorio integrato  
Il Presidente  
SIGNORINI*







**PROCEDIMENTI DI VIGILANZA**  
**SEZIONE I - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA AD INIZIATIVA DI PARTE**  
**A. VIGILANZA SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE, SALVAGUARDIA, RISANAMENTO, LIQUIDAZIONE E MISURE CAUTELARI**

| N. | Procedimento   | Norme di riferimento   | Unità Organizzativa            | Termino          |
|----|--|--|--------------------------------|------------------|
| 1  | Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa (nonché all'esercizio dell'attività assicurativa unitamente a quella riassicurativa) nei rami vita e nei rami danni<br><br>a) Imprese con sede legale in Italia<br><br>b) Imprese con sede legale in uno Stato terzo<br><br>c) particolari mutue assicuratrici | Art. 13 e art. 14 Cod. ass.<br>Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008 n.10, artt. 4 e 16.<br>Art. 28 Cod. ass.<br>Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008 n.10, art. 32.<br>Art. 55 Cod. ass. | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.           |
| 2  | Autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami vita e nei rami danni<br><br>a) Imprese con sede legale in Italia<br><br>b) Imprese con sede legale in uno Stato terzo  | Art. 58 e 59 Cod. ass.<br>Regolamento ISVAP 10 marzo 2010, n. 33 art. 12<br>Art. 60 bis Cod. ass.<br>Regolamento ISVAP 10 marzo 2010, n. 33 art. 29                              | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.<br>90 gg. |



| N. | Procedimento  | Norme di riferimento  | Unità Organizzativa            | Termine          |
|----|---|---|--------------------------------|------------------|
| 3  | Autorizzazione all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa (nonché dell'attività assicurativa unitamente a quella riassicurativa) nei rami vita e nei rami danni | Art. 15 Cod. ass.<br>Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008, n. 10, art. 20           | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.<br>90 gg. |
|    | a) Imprese con sede legale in Italia  |   |                                |                  |
|    | b) Imprese con sede legale in uno Stato terzo   | Art. 28 Cod. ass.<br>Regolamento ISVAP 2 gennaio 2008, n. 10, art. 32           |                                | 90 gg.           |
|    | c) particolari mutue assicuratrici  | Art. 55 Cod. ass.   |                                |                  |
| 4  | Proroga della data di inizio dell'attività o del periodo di mancata prosecuzione della stessa   | Art. 240, comma 1, Cod. ass.  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg.           |
| 5  | Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa nei rami vita e nei rami danni   |   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.           |
|    | a) Imprese con sede legale in Italia;   | Art. 59 <i>bis</i> Cod. ass.  |                                |                  |
|    | b) Imprese con sede legale in uno Stato terzo.  | Art. 60 <i>bis</i> Cod. ass.<br>Regolamento ISVAP 10 marzo 2010, n. 33, art. 17 |                                |                  |
| 6  | Comunicazione ad autorità di vigilanza di altro Stato membro dell'intenzione, da parte di un'impresa con sede legale in Italia, di operare in regime di stabilimento          | Art. 16 e 17 Cod. ass.  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg.           |




| N. | Procedimento   | Norme di riferimento   | Unità Organizzativa            | Termine |
|----|--|--|--------------------------------|---------|
| 7  | Valutazione della rilevanza delle modifiche che un'impresa, già abilitata ad operare in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 16, intende apportare all'attività   | Art. 16 e 17, comma 5, Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg.  |
| 8  | Comunicazione ad autorità di vigilanza di altro Stato membro dell'intenzione, da parte di un'impresa con sede legale in Italia, di operare in regime di libera prestazione di servizi  | Art. 18 e 19, commi 1, 2 e 3, Cod. ass.  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 30 gg.  |
| 9  | Valutazione della rilevanza delle modifiche che un'impresa, già abilitata ad operare in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 19, intende apportare all'attività  | Art. 19, comma 4, Cod. ass.  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg.  |
| 10 | Riscontro alla comunicazione, da parte di un'impresa con sede legale in Italia, dell'intenzione di operare in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in altro Stato membro | Art. 21 Cod. ass.  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 30 gg.  |
| 11 | Divieto/nulla osta nei confronti di impresa con sede legale in Italia di procedere all'insediamento di una sede secondaria in uno Stato terzo o di effettuare, in tale Stato, operazioni in regime di libera prestazione di servizi                | Art. 22 Cod. ass.  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |
| 12 | Autorizzazione ad effettuare il calcolo della solvibilità di gruppo sulla base del metodo della deduzione e dell'aggregazione  | Artt. 216-ter, comma 5, 216-sexies, comma 1, lettera b) Cod. Ass.<br>Regolamento IVASS n. 17 del 19 gennaio 2016, art. 9 | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |




| N. | Procedimento  | Norme di riferimento  | Unità Organizzativa                    | Termine           |
|----|---|---|--|-------------------|
| 13 | Concessione di agevolazioni previste per le imprese aventi sede legale in uno Stato terzo operanti in più Stati membri  | Art. 51 Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale         | 90 gg.            |
| 14 | Autorizzazione all'acquisizione, a qualsiasi titolo, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, di partecipazioni che comportano il controllo o l'acquisizione di una partecipazione qualificata o di una partecipazione che determina il raggiungimento o il superamento delle soglie del 20, 30 e 50 per cento del capitale o dei diritti di voto | Art. 68, commi 1 e 2, art. 210-ter, comma 8, Cod. ass.<br>Comunicazione ISVAP n. 3 del 2 luglio 2009                                | Servizio Vigilanza Prudenziale         | 60 gg. lavorativi |
| 15 | Autorizzazione all'assunzione di una partecipazione, non consistente o consistente, che comporti il controllo o l'influenza notevole in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione, ovvero in un ente finanziario o creditizio con sede legale in uno Stato terzo non equivalente   | Art. 79, comma 3, art. 210-ter, comma 8, Cod. ass.<br>Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015, art. 11, commi 3 e 4 e art. 12. | Servizio Vigilanza Prudenziale         | 90 gg.            |
| 16 | Autorizzazione all'acquisizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese di partecipazione che comportano il controllo o l'acquisizione di una partecipazione qualificata o di una partecipazione che determina il raggiungimento o il superamento delle soglie del 20, 30 e 50 per cento del capitale o dei diritti di voto                         | Art. 68, comma 3, art. 210-ter, comma 8, Cod. ass.<br>Comunicazione ISVAP n. 3 del 2 luglio 2009                                    | Servizio Vigilanza Prudenziale         | 60 gg. lavorativi |
| 17 | Intervento sul documento informativo precontrattuale aggiuntivo   | Art. 186 Cod. ass.  | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | 60 gg.            |



| N. | Procedimento  | Norme di riferimento   | Unità Organizzativa            | Termine |
|----|---|--|--------------------------------|---------|
| 18 | Iscrizione o cancellazione del gruppo nell'albo delle società capogruppo  | Art.210-ter Cod. ass.<br>Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, artt. 19-23   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg.  |
| 19 | Approvazione delle modifiche allo statuto di imprese di assicurazione e di imprese di riassicurazione   | Art. 196 Cod. ass.<br>Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, art. 5<br>Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, art. 99                       | Servizio Vigilanza Prudenziale | 30 gg.  |
| 20 | Approvazione delle modifiche allo statuto dell'ultima società controllante  | Art. 210-ter, comma 7, Cod. ass.<br>Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, art. 11  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 30 gg.  |
| 21 | Approvazione delle modifiche allo statuto di società di partecipazione finanziaria mista nel caso in cui il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo ai sensi del d. lgs.30 maggio 2005, n.142 (Provvedimento adottato di intesa con BI) | Art.210-bis, comma 4,210-ter, comma 7, Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |
| 22 | Approvazione delle modifiche al programma di attività delle imprese di assicurazione e di imprese di riassicurazione  | Art. 197 Cod. ass.<br>Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, art. 9<br>Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, art. 103                      | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg.  |
| 23 | Autorizzazione al trasferimento parziale o totale del portafoglio di imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane e di Stati terzi  | Art. 198, 200 e 202, comma 1, Cod. ass.<br>Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, art. 19<br>Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, art.112 | Servizio Vigilanza Prudenziale | 120 gg. |



| N. | Procedimento   | Norme di riferimento  | Unità Organizzativa            | Termine |
|----|--|---|--------------------------------|---------|
| 24 | Autorizzazione al trasferimento parziale o totale del ramo d'azienda con trasferimento di portafoglio delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane e di Stati terzi | Art. 198, art. 200 e art. 202 Cod. ass.<br>Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, art. 22<br>Regolamento ISVAP n.33 del 10 marzo 2010, art. 115                    | Servizio Vigilanza Prudenziale | 120 gg. |
| 25 | Autorizzazione alle operazioni di fusione e di scissione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e delle eventuali modifiche statutarie                              | Art. 201, commi 1, 2, 3 e 6, art. 202, comma 2, Cod. ass.<br>Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, art. 30<br>Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, art. 123 | Servizio Vigilanza Prudenziale | 120 gg. |
| 26 | Autorizzazione a compiere atti in deroga al divieto di atti di disposizione sui propri beni  | Art. 221, comma 2, e art. 222, comma 3, Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |
| 27 | Autorizzazione, per le imprese multiramo, al trasferimento di elementi esplicativi dei fondi propri di base ammissibili da una gestione all'altra                                | Art. 348, commi 2-novies e 4, Cod. ass.<br>Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008, art. 10  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 45 gg.  |
| 28 | Autorizzazione alla chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria   | Art. 231, comma 5, e art. 239 Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |
| 29 | Autorizzazione per la realizzazione dei piani di risanamento presentati dai commissari straordinari  | Art. 234, comma 4, e art. 239 Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |
| 30 | Autorizzazione ai commissari straordinari per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità  | Art. 234, comma 5, e art. 239 Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |
| 31 | Autorizzazione ai commissari straordinari per la sostituzione della società di revisione   | Art. 234, comma 6, e art. 239 Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |



| N. | Procedimento  | Norme di riferimento                    | Unità Organizzativa              | Termino |
|----|---|---|----------------------------------|---------|
| 32 | Autorizzazione ai commissari straordinari per la convocazione delle assemblee e degli altri organi indicati dall'art. 231, comma 3, Cod. ass.                                 | Art. 234, comma 7, e Art. 239 Cod. ass. | Servizio Vigilanza Prudenziale   | 90 gg.  |
| 33 | Approvazione del progetto di bilancio dell'amministrazione straordinaria  | Art. 236, comma 2, e Art. 239 Cod. ass. | Servizio Vigilanza Prudenziale   | 90 gg.  |
| 34 | Decisione sulla denuncia dell'organo di controllo o dei soci di gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno all'impresa o alle società controllate           | Art. 238, comma 2, Cod. ass.            | Servizio Vigilanza Prudenziale   | 120 gg. |
| 35 | Autorizzazione ai commissari straordinari dell'ultima società controllante italiana a revocare o a sostituire gli amministratori delle società del gruppo                     | Art. 275, comma 4, Cod. ass.            | Servizio Vigilanza Prudenziale   | 90 gg.  |
| 36 | Autorizzazione ai commissari straordinari dell'ultima società controllante italiana a richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società del gruppo | Art. 275, comma 5, Cod. ass.            | Servizio Vigilanza Prudenziale   | 90 gg.  |
| 37 | Approvazione della nomina dei liquidatori (imprese in liquidazione ordinaria)   | Art. 241, comma 1, Cod. ass.            | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 45 gg.  |
| 38 | Autorizzazione ai commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente individuate   | Art. 245, comma 6, Cod. ass.            | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 30 gg.  |
| 39 | Rilascio di parere al Tribunale per la dichiarazione dello stato d'insolvenza   | Art. 248, comma 1 e 2, Cod. ass.        | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 30 gg.  |






| N. | Procedimento   | Norme di riferimento   | Unità Organizzativa              | Termino |
|----|--|--|----------------------------------|---------|
| 40 | Autorizzazione al compimento di determinate categorie di atti  | Art. 250, comma 3, Cod. ass.<br>Regolamento IVASS n. 4 del 17 dicembre 2013, art. 5  | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 60 gg.  |
| 41 | Autorizzazione al compimento di riduzioni di crediti, transazioni, rinunce alle liti, riconizioni di diritti di terzi, atti di straordinaria amministrazione di importo superiore a euro 50.000  | Art. 250, comma 3, Cod. ass.<br>Regolamento IVASS n. 4 del 17 dicembre 2013, art. 16 | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 90 gg.  |
| 42 | Cancelazione, restrizione, riduzione di ipoteche e vincoli sui beni mobili nonché cancellazione e annotazione a margine di ipoteche iscritte prima del provvedimento di liquidazione coatta a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto                                       | Art. 245 Cod. ass.<br>Regolamento IVASS n. 4 del 17 dicembre 2013, art. 19           | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 90 gg.  |
| 43 | Riscontro alla richiesta di informazioni da parte delle Autorità di altri Stati membri sulle procedure di liquidazione coatta rispetto alle quali l'IVASS è l'autorità competente  | Art. 250 comma 4, Cod. ass.  | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 60 gg.  |
| 44 | Autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli ex esponenti aziendali, della società di revisione o dell'attuario revisore, nonché all'esercizio dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento | Art. 250 comma 5, Cod. ass.  | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 90 gg.  |
| 45 | Autorizzazione ai commissari liquidatori a farsi coadiuvare dalla CONSAP S.p.A. o da terzi   | Art. 250 comma 7, Cod. ass.  | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 60 gg.  |






| N. | Procedimento   | Norme di riferimento         | Unità Organizzativa              | Termine |
|----|--|------------------------------|----------------------------------|---------|
| 46 | Autorizzazione alla cessione delle attività e delle passività, dell'azienda o di rami d'azienda, nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco | Art. 257, comma 2, Cod. ass. | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 90 gg   |
| 47 | Approvazione della convenzione di trasferimento del portafoglio, nella sua totalità o per singoli rami   | Art. 257, comma 3, Cod. ass. | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 45 gg   |
| 48 | Autorizzazione ai commissari liquidatori a contrarre mutui, operazioni finanziarie passive e a costituire in garanzia attività aziendali                     | Art. 257, comma 5, Cod. ass. | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 60 gg   |
| 49 | Autorizzazione ai commissari liquidatori a modificare la composizione degli attivi indicati nel registro delle attività a copertura                          | Art. 258, comma 2, Cod. ass. | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 60 gg   |
| 50 | Autorizzazione ai commissari liquidatori alla distribuzione di acconti o all'esecuzione di riparti parziali a favore di aventi diritto                       | Art. 260, comma 2, Cod. ass. | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 90 gg   |
| 51 | Autorizzazione ai commissari liquidatori all'acquisizione di garanzie in sostituzione degli accantonamenti   | Art. 260, comma 4, Cod. ass. | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 90 gg   |
| 52 | Autorizzazione ai commissari liquidatori al deposito presso il Tribunale della documentazione finale della liquidazione                                      | Art. 261, comma 1, Cod. ass. | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 90 gg   |
| 53 | Autorizzazione ai commissari liquidatori della proposta di concordato di liquidazione  | Art. 262, comma 1, Cod. ass. | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 90 gg   |






| N. | Procedimento  | Norme di riferimento   | Unità Organizzativa              | Termine |
|----|---|--|----------------------------------|---------|
| 54 | Autorizzazione ai commissari liquidatori alla revisione dell'attività di liquidazione coatta amministrativa                                   | Art. 250 Cod. ass.<br>Regolamento IVASS n. 4 del 17 dicembre 2013, art. 10 <i>bis</i>  | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 60 gg.  |
| 55 | Determinazione dell'indennità variabile spettante agli organi della procedura liquidativa   | Art. 246, comma 3, Cod. ass; art. 280, comma 3, Cod. ass.<br>Provvedimento IVASS n. 66 del 18 dicembre 2017<br>Provvedimento IVASS n. 100 del 15 dicembre 2020<br>Provvedimento IVASS n. 120 del 24 maggio 2022<br>Provvedimento IVASS n. 146 del 18 giugno 2024 | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 90 gg.  |
| 56 | Approvazione della convenzione per la liquidazione dei danni derivanti dalla navigazione di natanti iscritti all'estero                       | D.M. n. 1° aprile 2008 n. 86   | Servizio Vigilanza Prudenziale   | 30 gg.  |
| 57 | Decisione sul reclamo presentato dalle associazioni dei consumatori per l'accertamento delle violazioni di cui al d. lgs. n. 206/2005         | Art. 67-undevicies, comma 1, d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206  | Servizio Tutela del Consumatore  | 120 gg. |
| 58 | Approvazione del piano di attività per la concessione dei finanziamenti predisposto dall'impresa  | Art. 38, comma 2, Cod. ass.<br>Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, art. 14.   | Servizio Vigilanza Prudenziale   | 90 gg.  |
| 59 | Accertamento dei requisiti necessari per la qualifica di impresa di assicurazione locale  | Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 6  | Servizio Vigilanza Prudenziale   | 90 gg.  |
| 60 | Autorizzazione dell'impresa di assicurazione locale all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica | Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 7, 16, 17, 18  | Servizio Vigilanza Prudenziale   | 90 gg.  |
| 61 | Autorizzazione all'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa dell'impresa di assicurazione locale                 | Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 19, 20, 21, 22.  | Servizio Vigilanza Prudenziale   | 90 gg.  |



| N. | Procedimento  | Norme di riferimento  | Unità Organizzativa            | Termine |
|----|---|---|--------------------------------|---------|
| 62 | Autorizzazione all'esternalizzazione di attività fuori dal SEE da parte dell'impresa di assicurazione locale  | Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 54, comma 3                           | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |
| 63 | Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale ad investire temporaneamente in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle generali                            | Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 182, comma 4                          | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |
| 64 | Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale a localizzare parte degli attivi in uno Stato terzo  | Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 182, comma 6                          | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |
| 65 | Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale a localizzare gli attivi in uno Stato terzo  | Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 202, comma 1                          | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |
| 66 | Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale a destinare temporaneamente talune categorie di attivi alla copertura delle riserve tecniche   | Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 203, commi 3 e 4                      | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |
| 67 | Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale in materia di margine di solvibilità   | Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 209, comma 4                          | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |
| 68 | Autorizzazioni in materia di prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti finanziari dell'impresa di assicurazione locale  | Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 211                                   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |
| 69 | Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale in caso di modifiche dei prestiti subordinati compresi nel margine di solvibilità disponibile, o nell'ipotesi di un loro rimborso anticipato | Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 222, comma 4, lettera a), nn. 1) e 5) | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |




| N. | Procedimento  | Norme di riferimento   | Unità Organizzativa            | Terme  |
|----|---|--|--------------------------------|--------|
| 70 | Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale a computare nel margine di solvibilità disponibile i titoli a durata determinata e gli altri strumenti finanziari  | Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 222, comma 5                         | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg. |
| 71 | Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale ad inserire ulteriori elementi patrimoniali nel margine di solvibilità disponibile   | Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 222, comma 6                         | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg. |
| 72 | Approvazione del piano dei prestiti subordinati a scadenza fissa e a scadenza indeterminata dell'impresa di assicurazione locale  | Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 225, comma 1; art. 226, co. 2.       | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg. |
| 73 | Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale al rimborso anticipato dei prestiti subordinati a scadenza fissa e a scadenza indeterminata  | Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 225, commi 3 e 4; art. 226, comma 3. | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg. |
| 74 | Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale al rimborso dei titoli a durata indeterminata e degli altri strumenti finanziari aventi o meno una scadenza  | Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 227, comma 2, lettera a)             | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg. |
| 75 | Accertamento della sussistenza delle condizioni per l'inserimento delle passività subordinate, di titoli a durata indeterminata e di altri strumenti finanziari nel margine di solvibilità disponibile dell'impresa di assicurazione locale | Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 232                                  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg. |
| 76 | Autorizzazione alla modifica della documentazione relativa alle passività emesse dall'impresa di assicurazione locale   | Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 232, comma 5                         | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg. |






| N. | Procedimento   | Norme di riferimento                                      | Unità Organizzativa            | Termine |
|----|--|---|--------------------------------|---------|
| 77 | Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale a comprendere nel margine disponibile determinati elementi patrimoniali   | Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 233.      | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg.  |
| 78 | Autorizzazione all'impresa di assicurazione locale a destinare nel margine disponibile le plusvalenze latenti nette relative a tutti gli investimenti  | Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 234, 238. | Servizio Vigilanza Prudenziale | 6 mesi  |
| 79 | Autorizzazione all'esternalizzazione di funzioni o di attività essenziali o importanti a un fornitore con sede legale fuori dallo SEE non ricompreso nell'ambito del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Cod. ass.  | Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38, art. 64, comma 3  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |
| 80 | Autorizzazione all'esternalizzazione di funzioni fondamentali a un fornitore con sede legale fuori dallo SEE., ricompreso nell'ambito del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Cod. ass.   | Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38, art. 64, comma 5  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |
| 81 | Autorizzazione all'esternalizzazione a un fornitore con sede legale fuori dallo SEE, ricompreso nell'ambito del gruppo, delle funzioni di verifica della conformità alle norme o di gestione dei rischi, nei casi in cui ad esse siano anche stati attribuiti tutti i compiti - o di parte di essi - della funzione antiriciclaggio, in relazione alle istanze presentate dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o dalle sedi secondarie in Italia di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo | Regolamento IVASS 3 luglio 2018, n. 38, art. 64, comma 5  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |



| N. | Procedimento  | Norme di riferimento   | Unità Organizzativa            | Terme  |
|----|---|--|--------------------------------|--------|
| 82 | Autorizzazione all'esternalizzazione di tutti i compiti della funzione antiriciclaggio - o di parte di essi - a un fornitore con sede legale fuori dallo SEE., ricompreso nell'ambito del gruppo, in relazione alle istanze presentate dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o dalle sedi secondarie di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo, nei casi in cui la funzione antiriciclaggio sia stata costituita in forma di specifica unità organizzativa   | Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS 12 febbraio 2019, n. 44, art. 13, commi 1, 4, lettera a) prima parte e 16, commi 10 e 24  | Servizio Ispettorato           | 90 gg. |
| 83 | Autorizzazione all'esternalizzazione di tutti i compiti della funzione antiriciclaggio - o di parte di essi - a un fornitore con sede legale fuori dallo SEE., ricompreso nell'ambito del gruppo, in relazione alle istanze presentate: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalle sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale in un altro Stato membro o in un paese aderente allo SEE,</li> <li>• dagli intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in Italia e dalle sedi secondarie in Italia di intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in un altro Stato membro o in un paese aderente allo SEE</li> </ul> | Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS 12 febbraio 2019, n. 44, art. 13, comma 1, e 16, commi 10, 24 e 25<br>Provvedimento IVASS 13 luglio 2021 n. 111, art. 5, comma 1 | Servizio Ispettorato           | 90 gg. |
| 84 | Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione ad applicare l'aggiustamento di congruità (c.d. <i>matching adjustment</i> ) della  | Art. 36-quinquies Cod. ass. Regolamento IVASS n. 26 del 26 luglio 2016, art. 6   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 6 mesi |



| N. | Procedimento   | Norme di riferimento  | Unità Organizzativa            | Termine   |
|----|--|---|--------------------------------|---|
|    | pertinente struttura per scadenza dei tassi di interessi privi di rischio  | Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/500 della Commissione del 24 marzo 2015, art. 6, comma 5.   |                                |   |
| 85 | Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione a classificare gli elementi dei fondi propri non inclusi nell'elenco degli elementi dei fondi propri adottato dalla Commissione europea    | Art. 44-octies, comma 7, Cod. ass.<br>Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, art. 30, commi 6 e 7<br>Regolamento delegato (UE) 2015/35, art. 79            | Servizio Vigilanza Prudenziale | 3 mesi<br>(6 mesi in presenza di circostanze eccezionali) |
| 86 | Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione all'uso di elementi dei fondi propri accessori per la determinazione dei fondi propri  | Art. 44-quinquies, comma 5, Cod. ass.<br>Regolamento IVASS n. 13 del 22 dicembre 2015, art. 4<br>Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/499, art. 5.               | Servizio Vigilanza Prudenziale | 3 mesi<br>(6 mesi in presenza di circostanze eccezionali) |
| 87 | Autorizzazione all'uso di elementi dei fondi propri accessori per la determinazione dei fondi propri condizionata alla successiva conclusione del contratto  | Art. 44-quinquies, comma 5, Cod. ass.<br>Regolamento IVASS n. 13 del 22 dicembre 2015, art. 8<br>Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/499, art. 6.               | Servizio Vigilanza Prudenziale | 3 mesi<br>(6 mesi in presenza di circostanze eccezionali) |
| 88 | Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione all'uso di elementi dei fondi propri accessori che, se richiamati, generano elementi non figuranti negli elenchi della Commissione Europea | Artt. 44-quinquies, comma 5, e 44 octies, comma 7, Cod. ass.<br>Regolamento IVASS n. 13 del 22 dicembre 2015, art. 9<br>Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/499 | Servizio Vigilanza Prudenziale | 3 mesi<br>(6 mesi in presenza di circostanze eccezionali) |
| 89 | Autorizzazione all'impresa di assicurazione e di riassicurazione al rimborso o al riscatto di elementi dei fondi propri di base  | Regolamento delegato (UE) 2015/35, artt. 71, paragrafo 1, lettera h), 73, paragrafo 1, lettera d), e 77, paragrafo 1, lettera c).                               | Servizio Vigilanza Prudenziale | 3 mesi  |





| N. | Procedimento   | Norme di riferimento   | Unità Organizzativa            | Termine |
|----|--|--|--------------------------------|---------|
|    |  | Artt. 44-ter, comma 1, 44-decies, comma 5 e 216-ter Cod. ass.<br>Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, art. 24, commi 1-4, 25  |                                |         |
| 90 | Autorizzazione all'impresa di assicurazione e di riassicurazione ad un'operazione di scambio o conversione di elementi dei fondi propri di base con altri elementi dei fondi propri di base o di rimborso o riscatto di elementi dei fondi propri di base con proventi di un nuovo elemento dei fondi propri di base | Regolamento delegato (UE) 2015/35, art. 71, paragrafo 2.<br>Art. 44 ter, comma 1, 44-decies, comma 5 e 216-ter Cod. ass.<br>Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, art. 24, comma 5.  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 3 mesi  |
| 91 | Autorizzazione all'impresa di assicurazione e di riassicurazione alla deroga in via eccezionale alla sospensione o riscatto di elementi dei fondi propri   | Regolamento delegato (UE) 2015/35, art. 71, paragrafo 1, lettere j) e k), punto i), 73, paragrafo 1, comma 2, punto i), e 77, paragrafo 1, comma 2, punto i).<br>Art. 44 ter, comma 1, 44-decies, comma 5 e 216-ter Cod. ass.<br>Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, art. 28 | Servizio Vigilanza Prudenziale | 3 mesi  |
| 92 | Autorizzazione all'impresa di assicurazione e di riassicurazione alla deroga in via eccezionale all'annullamento o al differimento delle distribuzioni   | Regolamento delegato (UE) 2015/35, art. 71, paragrafo 1, lettera m), 73, paragrafo 1, lettera h)<br>Art. 44 ter, comma 1, 44-decies, comma 5 e 216-ter Cod. ass.<br>Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, art. 29  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 3 mesi  |



| N. | Procedimento  | Norme di riferimento   | Unità Organizzativa            | Terme  |
|----|---|--|--------------------------------|--------|
| 93 | Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione all'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa (USP) per sostituire un sottosieme dei parametri definiti nella formula standard  | Art. 45-sexies, comma 7, Cod. ass.<br>Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/498<br>Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015, art. 4          | Servizio Vigilanza Prudenziale | 6 mesi |
| 94 | Autorizzazione all'ultima società controllante italiana a sostituire, nel calcolo del requisito patrimoniale di gruppo, un sottosieme dei parametri della formula standard con uno o più parametri specifici di gruppo (GSP)                | Art. 45-sexies, comma 7, Cod. ass.<br>Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/498<br>Regolamento IVASS n. 11 del 22 dicembre 2015, art. 14         | Servizio Vigilanza Prudenziale | 6 mesi |
| 95 | Autorizzazione ad un'impresa di assicurazione sulla vita all'applicazione del sottomodulo del rischio azionario del requisito patrimoniale di solvibilità.  | Art. 45-novies, comma 1, Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg  |
| 96 | Autorizzazione ad un'impresa di assicurazione sulla vita che applichi il sotto modulo del rischio azionario a tornare ad applicare il metodo di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base cui all'art. 45-septies Cod. ass. | Art. 45-novies, comma 7, Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg  |
| 97 | Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione all'utilizzo dei modelli interni completi o parziali  | Art. 46 bis, Cod. ass.<br>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460, art. 2, paragrafo 3<br>Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, art. 4 | Servizio Vigilanza Prudenziale | 6 mesi |
| 98 | Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione ad apportare modifiche rilevanti  | Art. 46-quater, comma 3, Cod. ass.<br>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460, art. 7  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 6 mesi |



| N.  | Procedimento  | Norme di riferimento  | Unità Organizzativa            | Termino |
|-----|---|---|--------------------------------|---------|
|     | varianti al modello interno ed alla politica approvata dall'IVASS nell'ambito del procedimento di autorizzazione del modello interno  | Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, art.5, comma 3                                |                                |         |
| 99  | Autorizzazione alle imprese di assicurazione e riassicurazione che utilizzano il modello interno completo o parziale a ritornare a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in base alla formula standard | Art. 46 sexies, Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg   |
| 100 | Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione all'uso di approssimazioni nel processo di calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità  | Art. 46-undecies, comma 3, Cod. ass.  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg   |
| 101 | Autorizzazione ad utilizzare nella Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria informazioni pubblicate in adempimento di altri obblighi di legge o regolamenti   | Art. 47-octies, comma 3, Cod. ass.<br>Regolamento IVASS del 6 dicembre 2016, n. 33, art. 35 | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg   |
| 102 | Autorizzazione all'esercizio dell'attività nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede nel territorio della Repubblica  | Art. 57-bis Cod. ass.<br>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/462, art. 4, paragrafo 1       | Servizio Vigilanza Prudenziale | 6 mesi  |
| 103 | Autorizzazione in materia di scelta della quota proporzionale nel calcolo della solvibilità di gruppo   | Regolamento IVASS n. 19 gennaio 2016, n. 17, art. 14, comma 4.                              | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |
| 104 | Decisione con cui l'IVASS consente che il deficit di solvibilità dell'impresa controllata sia considerato su base proporzionale   | Regolamento IVASS n. 19 gennaio 2016, n. 17, art. 14, comma 5 e art. 15.                    | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |







| N.  | Procedimento  | Norme di riferimento   | Unità Organizzativa            | Termino   |
|-----|---|--|--------------------------------|---|
| 105 | Deduzione dei prestiti subordinati e degli altri titoli ammissibili detenuti nelle imprese controllate o partecipate dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo  | Regolamento IVASS n. 19 gennaio 2016, n. 17, art. 28, comma 3.   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |
| 106 | Autorizzazione all'applicazione della vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi   | Art. 217-ter, Cod. ass.  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 3 mesi  |
| 107 | Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione ad applicare una deduzione transitoria alle riserve tecniche  | Art. 344-decies, commi 1 e 2, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 26 del 26 luglio 2016, art. 6.  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |
| 108 | Autorizzazione a effettuare investimenti in finanziamenti diretti entro limiti più ampi da quelli indicati nell'art. 16, commi. 1-5, del Regolamento IVASS 6 giugno 2016, n. 24   | Regolamento IVASS 6 giugno 2016, n. 24, art. 16, comma 6.  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |
| 109 | Approvazione del piano di ammortamento dei prestiti subordinati a scadenza fissa dell'impresa di assicurazione locale   | Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 225, comma 1.  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg.  |
| 110 | Approvazione del criterio di ripartizione degli elementi comuni alle due gestioni   | Art. 348, comma 2, lettera c), Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |
| 111 | Autorizzazione all'ultima società controllante italiana all'uso di ciascun elemento dei fondi propri accessori di imprese di partecipazione assicurativa o di imprese di partecipazione finanziaria mista, anche intermedia | Artt. 44-quinquies, comma 5 e 216-ter, Cod. ass. Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/499, art. 5, paragrafi 4 e 5<br>Regolamento IVASS n. 13 del 22 dicembre 2015, art. 11 | Servizio Vigilanza Prudenziale | 3 mesi<br>6 mesi (in presenza di circostanze eccezionali) |



| N.  | Procedimento  | Norme di riferimento   | Unità Organizzativa            | Termino |
|-----|---|--|--------------------------------|---------|
| 112 | Autorizzazione all'estensione dell'utilizzo e dell'ambito di applicazione dei modelli interni di gruppo   | Art. 207-octies Cod. ass. Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015, art. 57<br>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 | Servizio Vigilanza Prudenziale | 6 mesi  |
| 113 | Autorizzazione all'esenzione dall'obbligo di compensazione centrale per le operazioni infragruppo tra una controparte stabilita dall'Unione e una controparte stabilita in un paese terzo   | Art. 4, paragrafo 2, lettera b) Regolamento (UE) n. 648/2012 – c.d. EMIR   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 30 gg.  |
| 114 | Autorizzazione all'esercizio della deroga prevista dall'art. 3, par. 2 del Regolamento Europeo n. 2015/2205 per le operazioni infragruppo tra una controparte stabilita nell'Unione e una controparte stabilita in un paese terzo | Art. 3, paragrafo 2, Regolamento delegato (UE) n. 2015/2205  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 30 gg.  |
| 115 | Autorizzazione all'esenzione dall'obbligo di scambio delle garanzie per le operazioni infragruppo   | Art. 11, paragrafi 6-10 del Regolamento EMIR e art. 32 del Regolamento delegato (UE) 2016/2251                             | Servizio Vigilanza Prudenziale | 3 mesi  |
| 116 | Autorizzazione all'ultima società controllante italiana all'utilizzo di un modello interno di gruppo applicabile ad una parte del gruppo  | Art. 344-octies, comma 1, Cod. ass.  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |
| 117 | Autorizzazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione ad applicare un adeguamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse   | Art. 344-novies, commi 1 e 2, Cod. ass.  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |
| 118 | Autorizzazione all'applicazione di una deduzione transitoria alle riserve tecniche  | Art. 344-decies, comma 2, Cod. ass.  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.  |



| N.  | Procedimento   | Norme di riferimento   | Unità Organizzativa   | Termino  |
|-----|--|--|---|--|
| 119 | Autorizzazione al ricalcolo degli importi delle riserve tecniche utilizzati per calcolare la deduzione transitoria da parte dell'IVASS in caso di rilevante variazione del profilo di rischio dell'impresa   | Art. 344-decies, comma 6, Cod. ass.                                    | Servizio Vigilanza Prudenziale  | 90 gg.   |
| 120 | Autorizzazione all'utilizzo del modello interno di gruppo  | Art. 207-octies, commi 2 e 3, Cod. ass.                                | Servizio Vigilanza Prudenziale  | 6 mesi   |
| 121 | Verifica dell'equivalenza del regime di vigilanza del gruppo o del regime di autorizzazione e solvibilità di Stati terzi   | Regolamento (UE) 2015/461, art. 54.                                    | Regolamento (UE) 2015/461, art. 54.                                       | 90 gg.   |
| 122 | Accertamento ai fini della fusione o della scissione tra gestioni separate o tra fondi interni   | Art. 214-ter, 216-sexies, comma 1, lettera e), 220-quinques, Cod. ass. | Regolamento (UE) 2016/22 del 1° giugno 2016, artt. 14-16                  | Regolamento (UE) 2016/22 del 1° giugno 2016, artt. 14-16 |
| 123 | Accertamento a seguito di comunicazione preventiva per l'assunzione di partecipazioni consistenti  | Regolamento (UE) 2008/35   | Regolamento (UE) 2008/35  | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato                   |
| 124 | Accertamento a seguito di comunicazione preventiva per l'assunzione di partecipazione non consistente che comporti il controllo o l'influenza notevole in un'impresa di assicurazione e di riassicurazione, ovvero in un ente finanziario o creditizio con | Art. 79, commi 3 e 3-bis, art. 210-ter, comma 8, Cod. ass.             | Regolamento (UE) 2015/10 del 22 dicembre 2015, art. 11, comma 1 e art. 16 | 60 gg.   |
|     |  |  |   | dalla comunicazione dell'impresa                         |
|     |  |  |   | 60 gg.   |
|     |  |  |   | dalla comunicazione dell'impresa                         |




| N.  | Procedimento   | Norme di riferimento  | Unità Organizzativa            | Termine   |
|-----|--|---|--------------------------------|---|
|     | sede legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo equivalente   |   |                                |   |
| 125 | Accertamento a seguito di comunicazione preventiva per l'assunzione di partecipazione non consistente che comporti il controllo o l'influenza notevole in un'impresa non finanziaria             | Art. 79, commi 3 e 3-bis, art. 210-ter, comma 8, Cod. Regolamento IVASS n. 10 del 22 dicembre 2015, art. 11, comma 2, lettera b) e art. 16  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg. dalla comunicazione dell'impresa               |
| 126 | Accertamento a seguito di comunicazione avente ad oggetto l'identificazione di un criterio qualitativo o di una soglia differente nell'individuazione delle operazioni infragruppo significative | Artt. 213, comma 2, 215 quater, comma 2, 215 quinquies, commi 1 e 2, 216, comma 3, 216-bis comma 1, Cod. ass. Regolamento IVASS del 16 ottobre 2016, n. 30, art. 9; Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2450, art. 20 e 36 | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg. dal pervenimento della documentazione completa |
| 127 | Accertamento a seguito di identificazione di un criterio qualitativo o di una soglia differente nell'individuazione delle operazioni infragruppo molto significative                             | Artt. 213, comma 2, 215 quater, comma 2, 215 quinquies, commi 1 e 2, 216, comma 3, 216-bis comma 1, Cod. ass. Regolamento IVASS del 16 ottobre 2016, n. 30, art. 10   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg. dal pervenimento della documentazione completa |
| 128 | Accertamento a seguito di identificazione di una soglia differente per l'identificazione delle concentrazioni di rischi significative da parte dell'ultima società controllante italiana         | Artt. 213, comma 2, 215 quater, comma 2, 215 quinquies, commi 1 e 2, 216, comma 3, 216-bis comma 1, Cod. ass. Regolamento IVASS del 16 ottobre 2016, n. 30, art. 21   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg. dal pervenimento della documentazione completa |
| 129 | Accertamento a seguito di comunicazione dell'impresa al fine di poter considerare per l'ORSA una data di riferimento diversa da quella ordinaria   | Art. 30, comma 7, art. 30-ter Cod. ass. Regolamento IVASS del 9 novembre 2016, n. 32, art. 4, comma 8   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 30 gg. dalla comunicazione dell'impresa               |



| N.  | Procedimento   | Norme di riferimento   | Unità Organizzativa            | Termine  |
|-----|--|--|--------------------------------|--|
| 130 | Accertamento a seguito di comunicazione dell'impresa al fine di poter trasmettere la relazione sull'ORSA in una data di riferimento diversa da quella ordinaria  | Art. 30, comma 7, art. 30-ter Cod. ass. Regolamento IVASS del 9 novembre 2016, n. 32, art. 11, comma 2 | Servizio Vigilanza Prudenziale | 30 gg. dalla comunicazione dell'impresa da effettuarsi almeno 60 gg. prima della nuova data di riferimento |
| 131 | Accertamento a seguito di comunicazione dell'ultima società controllante italiana dell'intenzione di trasmettere ai fini dell'ORSA di gruppo un documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità | Art. 215-ter, comma 3, Cod. ass. Regolamento IVASS del 9 novembre 2016, n. 32, art. 12, commi 4 e 5    | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg. dalla comunicazione dell'impresa  |
| 132 | Accertamento a seguito di comunicazione dell'ultima società controllante italiana al fine di poter considerare per l'ORSA di gruppo una data di riferimento diversa da quella ordinaria                                | Art. 215-bis e art. 215-ter Cod. ass. Regolamento IVASS del 9 novembre 2016, n. 32, art. 12, comma 7   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 30 gg. dalla comunicazione dell'impresa da effettuarsi almeno 60 gg. prima della nuova data di riferimento |
| 133 | Accertamento a seguito di comunicazione dell'ultima società controllante italiana al fine di poter trasmettere la relazione sull'ORSA di gruppo in una data di riferimento diversa da quella ordinaria                 | Art. 215-bis, art. 215-ter Cod. ass. Regolamento IVASS del 9 novembre 2016, n. 32, art. 15, comma 2    | Servizio Vigilanza Prudenziale | 30 gg. dalla comunicazione dell'impresa da effettuarsi almeno 60 gg. prima                                 |



| N.  | Procedimento   | Norme di riferimento  | Unità Organizzativa            | Termine   |
|-----|--|---|--------------------------------|---|
| 134 | Accertamento relativo alle limitazioni all'obbligo di informativa con frequenza superiore all'anno per imprese non appartenenti a un gruppo  | Art. 47-quater, comma 3, Cod. ass.<br>Regolamento IVASS del 6 dicembre 2016, n. 33, art. 28;<br>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450                  | Servizio Vigilanza Prudenziale | della nuova data di riferimento.  |
| 135 | Accertamento delle limitazioni o degli esoneri dall'obbligo di informativa periodica delle informazioni analitiche di vigilanza per imprese non appartenenti a un gruppo                   | Art. 47-quater, comma 7, Cod. ass.<br>Regolamento IVASS del 6 dicembre 2016, n. 33, art. 29;<br>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450                  | Servizio Vigilanza Prudenziale | dalla comunicazione dell'impresa  |
| 136 | Accertamento delle limitazioni o degli esoneri di cui all'art. 47-quater, commi 4 e 8, del Cod. ass. per imprese appartenenti a gruppi   | Art. 47-quater, commi 4 e 8, Cod. ass.<br>Regolamento IVASS del 6 dicembre 2016, n. 33, art. 30, commi 1 e 2.<br>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 | Servizio Vigilanza Prudenziale | dalla comunicazione dell'impresa  |
| 137 | Accertamento ai fini dell'esonero dall'obbligo di rendere pubblica un'informazione   | Art. 47-octies, comma 1 Cod. ass.<br>Regolamento IVASS del 6 dicembre 2016, n. 33, art. 33  | Servizio Vigilanza Prudenziale | della comunicazione dell'impresa da effettuarsi 90 gg. prima della data di pubblicazione della SFCR |
| 138 | Accertamento a seguito di comunicazione preventiva dell'ultima società controllante italiana dell'intenzione di trasmettere una relazione unica sulla solvibilità e condizione finanziaria | Regolamento IVASS del 6 dicembre 2016, n. 33, art. 36<br>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452, art. 9.  | Servizio Vigilanza Prudenziale | della comunicazione dell'impresa  |
| 139 | Accertamento a seguito di comunicazione preventiva di esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti a un fornitore con sede legale                                      | Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 64, comma 2 e art. 67, comma 1   | Servizio Vigilanza Prudenziale | dalla comunicazione dell'impresa  |



| N.  | Procedimento   | Norme di riferimento  | Unità Organizzativa            | Termino                                 |
|-----|--|---|--------------------------------|---|
|     | nello SEE e non appartenente al gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Cod. ass.   |   |                                |   |
| 140 | Accertamento a seguito di comunicazione preventiva di esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti a un fornitore con sede legale nello SEE e appartenente al gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Cod. ass.             | Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 64, comma 2, art. 67, comma 2  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 45 gg. dalla comunicazione dell'impresa |
| 141 | Accertamento a seguito di comunicazione preventiva dell'esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti a un fornitore con sede legale fuori dallo SEE e appartenente al gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Cod. ass. | Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 64, comma 3 e art. 67, comma 3 | Servizio Vigilanza Prudenziale | 45 gg. dalla comunicazione dell'impresa |
| 142 | Accertamento a seguito di comunicazione preventiva dell'esternalizzazione di funzioni fondamentali a un fornitore con sede legale nello SEE non appartenente al gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Cod. ass.                               | Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 68, comma 1                    | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg. dalla comunicazione dell'impresa |
| 143 | Accertamento a seguito di comunicazione preventiva dell'esternalizzazione di funzioni fondamentali a un fornitore con sede legale nello SEE e appartenente al gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Cod. ass.                                 | Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 68, comma 2                    | Servizio Vigilanza Prudenziale | 45 gg. dalla comunicazione dell'impresa |
| 144 | Accertamento a seguito di comunicazione preventiva dell'esternalizzazione di funzioni o attività diverse da quelle essenziali o importanti ovvero fondamentali a un fornitore residente al di fuori dello  | Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 69, comma 1                    | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg. dalla comunicazione dell'impresa |




| N.  | Procedimento  | Norme di riferimento  | Unità Organizzativa            | Termine   |
|-----|---|---|--------------------------------|---|
|     | SEE e non appartenente al gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Cod. ass.  |   |                                |   |
| 145 | Accertamento ai fini del divieto all'esercizio dell'esenzione dall'obbligo di compensazione centrale per le operazioni infragruppo tra controparti stabilite nell'Unione  | Art. 4, paragrafo 2, lettera a), Regolamento (UE) n. 648/2012 - c.d. EMIR   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 30 gg.<br>dalla notifica<br>dell'intenzione di<br>avvalersi<br>dell'esenzione |
| 146 | Accertamento a seguito di comunicazione della sussistenza dei requisiti per l'esternalizzazione a un fornitore con sede legale nello SEE e ricompreso tra le società del gruppo delle funzioni di verificare della conformità alle norme o di gestione dei rischi nei casi in cui ad esse siano anche stati attribuiti tutti i compiti della funzione antiriclaggio - o parte di essi - in relazione alla comunicazione di imprese con sede legale in Italia o di sedi secondarie in Italia di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo | Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 68, comma 1<br>Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231,<br>Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, artt. 13, commi 1 e 4, lettera a) seconda parte e 16, commi 12, 19 e 24. | Servizio Vigilanza Prudenziale | 45 gg.<br>dalla comunicazione dell'impresa                                    |
| 147 | Accertamento a seguito di comunicazione della sussistenza dei requisiti per l'esternalizzazione di tutti i compiti della funzione antiriclaggio - o di parte di essi - a un fornitore con sede legale nello SEE e ricompreso tra le società del gruppo, in relazione alle imprese con sede legale in Italia o a sedi secondarie di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo, nel caso in cui la funzione antiriclaggio sia stata costituita in forma di specifica unità organizzativa   | Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231,<br>Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, artt. 13, commi 1 e 4, lettera a), prima parte, e 16, commi 12, 19 e 24.   | Servizio Ispettorato           | 45 gg.<br>dalla comunicazione dell'impresa                                    |



| N.  | Procedimento  | Norme di riferimento  | Unità Organizzativa            | Termino  |
|-----|---|---|--------------------------------|--|
| 148 | Accertamento a seguito di comunicazione della sussistenza dei requisiti per l'esternalizzazione di tutti i compiti della funzione antiriciclaggio - o di parte di essi - a un fornitore con sede legale nello SEE e ricompreso tra le società del gruppo, in relazione alle comunicazioni inviate:  | Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, articoli 13, comma 1, 16, commi 12, 19, 24 e 25, e 23, comma 2.               | Servizio Ispettorato           | 45 gg. dalla comunicazione della sede secondaria o dell'intermediario assicurativo |
| 149 | Accertamento a seguito di comunicazione della sussistenza dei requisiti per l'esternalizzazione di un fornitore con sede legale nello SEE delle funzioni di verifica della conformità alle norme o di gestione dei rischi nei casi in cui ad esse siano anche stati attribuiti tutti i compiti della funzione antiriciclaggio, o parte di essi, in relazione alla comunicazione di imprese con sede legale in Italia o di sedi secondarie in Italia di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo | Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, art. 68, comma 2  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg. dalla comunicazione dell'impresa  |
| 150 | Accertamento a seguito di comunicazione della sussistenza dei requisiti per l'esternalizzazione di tutti i compiti della funzione antiriciclaggio - o di parte di essi - a un fornitore con sede legale nello SEE in relazione alle imprese con sede legale in Italia o alle sedi secondarie di imprese aventi la   | Art. 7, commi 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, articoli 13, comma 1 e 4, lettera a), seconda parte, e 16, commi 11, 19 e 24. | Servizio Ispettorato           | 60 gg. dalla comunicazione dell'impresa  |






| N.  | Procedimento  | Norme di riferimento  | Unità Organizzativa                                | Termino  |
|-----|---|---|--|--|
|     | sede legale in uno Stato terzo nel caso in cui la funzione antiriciclaggio sia stata costituita in forma di specifica unità organizzativa   |   |  |  |
| 151 | Accertamento a seguito di comunicazione della sussistenza dei requisiti per l'esternalizzazione di tutti i compiti della funzione antiriciclaggio - o di parte di essi - a un fornitore con sede legale nello SEE in relazione alle comunicazioni inviate: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalle sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale in paesi SEE;</li> <li>• dagli intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in paesi SEE</li> </ul> | Art. 7, commi, 1, lettera a), 2, lettera b), ultimo periodo, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, articoli 13, comma 1, 16, commi 11, 19 e 25, 19 e 23, comma 2. | Servizio Ispettorato                               | 60 gg. dalla comunicazione della sede secondaria o dell'intermediario assicurativo |
| 152 | Accertamento a seguito di comunicazione da parte di impresa locale in caso di cumulo di più funzioni fondamentali   | Provvedimento IVASS 13 luglio 2021 n. 111, articoli 5, comma 1, e 8   | Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 47 | Servizio Vigilanza Prudenziale   |
| 153 | Accertamento a seguito di comunicazione di esternalizzazione di attività essenziali o importanti da parte di impresa locale   | Art. 51-quater Cod. ass. Regolamento IVASS del 6 settembre 2016, n. 29, art. 55   | Servizio Vigilanza Prudenziale                     | 45 gg.   |
| 154 | Accertamento a seguito di comunicazione di esternalizzazione delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità effettuata da impresa locale  | Art. 51-quater del Cod. ass. Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 56.  | Servizio Vigilanza Prudenziale                     | 60 gg.   |



| N.  | Procedimento  | Norme di riferimento  | Unità Organizzativa  | Termino  |
|-----|---|---|--|--|
| 155 | Trasferimento e conservazione dei registri assicurativi in luoghi diversi dalla sede legale o dalla sede secondaria   | Art. 101 Cod. ass.<br>Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008 art. 5  | Servizio Vigilanza Prudenziale   | 60 gg.   |
| 156 | <p>Ammessione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica soggetta all'iscrizione:</p> <p>-nell'Albo delle imprese assicurative;</p> <p>-nell'Elenco I (imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato SEE ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento);</p> <p>-nell'Elenco II (imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato SEE ammesse ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi);</p> <p>-nell'Elenco III (imprese di riassicurazione aventi sede legale in un altro Stato SEE ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento</p> | Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5<br>e Allegato 1, lettera a)<br>Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera a)<br>Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis<br><br>60 gg.<br>dalla chiusura della finestra temporale di ammissione | Servizio Vigilanza Prudenziale<br><br>Servizio Vigilanza Condotta di Mercato<br><br>Servizio Vigilanza Condotta di Mercato<br><br>Servizio Vigilanza Condotta di Mercato<br><br>Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | dalla chiusura della finestra temporale di ammissione<br>60 gg.<br>dalla chiusura della finestra temporale di ammissione<br>60 gg.<br>dalla chiusura della finestra temporale di ammissione<br>60 gg.<br>dalla chiusura della finestra temporale di ammissione |




| N.  | Procedimento   | Norme di riferimento   | Unità Organizzativa                           | Termine   |
|-----|--|--|---|---|
|     | <p>-ovvero implicante un'autorizzazione connessa a detta iscrizione la cui competenza, ai fini dell'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, è ripartita tra i Servizi dell'IVASS in base alle rispettive attribuzioni come definite dal regolamento di organizzazione dell'Istituto e dal relativo organigramma</p> |  |   | <p>dalla chiusura della finestra temporale di ammissione</p> <p>Il termine varia in relazione a quello previsto per il provvedimento di autorizzazione all'iscrizione nell'Albo delle imprese o negli elenchi annessi e tenuto conto di quanto indicato nell'art. 13, comma 6, del DM 100/21.</p> |
| 157 | <p>Ammissione alla sperimentazione di un'attività di innovazione tecnologica soggetta all'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, ovvero, implicante un'autorizzazione connessa a detta iscrizione</p>   | <p>Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera a)</p> <p>Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera a)</p> <p>Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis</p> | <p>Servizio Vigilanza Condotta di Mercato</p> | <p>90 gg.</p> <p>dalla chiusura della finestra temporale di ammissione</p>  |
| 158 | <p>Ammissione alla sperimentazione di un'attività di innovazione tecnologica che, pur escluso in astratto soggetta all'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, rientra in un caso di</p>   | <p>Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera b)</p> <p>Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5 comma 1, lettera b)</p>   | <p>Servizio Vigilanza Condotta di Mercato</p> | <p>60 gg.</p> <p>dalla chiusura della finestra temporale di ammissione</p>  |



| N.  | Procedimento  | Norme di riferimento  | Unità Organizzativa                    | Termino   |
|-----|---|---|--|---|
|     | esclusione previsto dall'articolo 107, comma 4, del Cod. ass.   | Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis   |  |   |
| 159 | Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto non vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE), consistente in un servizio o in un'attività in favore di una società iscritta nell'Albo delle imprese assicurative o negli elenchi annessi al predetto Albo, che incide su profili oggetto di regolamentazione attinenti l'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa di cui ai Titoli III, IV e VI del Cod. ass. | Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera c)<br>Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera c)<br>Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis | Servizio Vigilanza Prudenziale         | 60 gg.<br>dalla chiusura della finestra temporale di ammissione |
| 160 | Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto non vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE), consistente in un servizio o in un'attività in favore di una società iscritta nell'Albo delle imprese assicurative o negli elenchi annessi al predetto Albo, che incide su profili oggetto di regolamentazione attinenti la distribuzione dei prodotti assicurativi, come definita dall'articolo 106 del Cod. ass.           | Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera c)<br>Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera c)<br>Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | 60 gg.<br>dalla chiusura della finestra temporale di ammissione |




| N.  | Procedimento  | Norme di riferimento  | Unità Organizzativa                    | Termine  |
|-----|---|---|--|--|
| 161 | Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto non vigilato o regolamentato dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE), consistente in un servizio o in un'attività in favore di un soggetto iscritto nel Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, che incide su profili oggetto di regolamentazione attinenti la distribuzione di prodotti assicurativi, come definita dall'articolo 106 del Cod. ass. | Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera c)<br>Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera c)<br>Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | 60 gg<br>dalla chiusura della finestra temporale di ammissione   |
| 162 | Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE) inerente all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa di cui ai Titoli III e VI del Cod. ass., implicante un ulteriore provvedimento di autorizzazione dell'IVASS  | Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera d)<br>Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera d)<br>Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis | Servizio Vigilanza Prudenziale         | 60 o 90 gg.<br>dalla chiusura della finestra temporale di ammissione<br>Il termine varia in relazione a quello previsto per il provvedimento di autorizzazione all'iscrizione nell'Albo delle imprese o negli elenchi annessi e tenuto conto di quanto indicato nell'art. 13, comma 6, del DM 100/21 |




| N.  | Procedimento   | Norme di riferimento  | Unità Organizzativa                    | Termino  |
|-----|--|---|--|--|
| 163 | Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE) inerente all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa di cui ai Titoli III e VI del Cod. ass., non implicante un ulteriore provvedimento di autorizzazione dell'IVASS | Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera d) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera d) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis | Servizio Vigilanza Prudenziale         | 60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione   |
| 164 | Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE) inerente alla distribuzione di prodotti assicurativi, come definita dall'articolo 106 del Cod. ass., implicante un ulteriore provvedimento di autorizzazione dell'IVASS            | Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera d) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera d) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | 90 o 60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione Il termine varia in relazione a quello previsto per l'ulteriore provvedimento di autorizzazione e tenuto conto di quanto indicato nell'art. 13, comma 6, del DM 100/21 |




| N.  | Procedimento   | Norme di riferimento  | Unità Organizzativa   | Terme  |
|-----|--|---|---|--|
| 165 | Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica svolta da un soggetto vigilato o regolamentato (dall'IVASS o da altra Autorità di vigilanza assicurativa di uno stato membro dello SEE) inerente alla distribuzione di prodotti assicurativi, come definita dall'articolo 106 del Cod. ass., non implicante un ulteriore provvedimento di autorizzazione dell'IVASS                              | Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1, lettera d) Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1, lettera d) Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato  | 60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione |
| 166 | Ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica in materie non specificatamente elencate nei precedenti procedimenti, la cui competenza, ai fini dell'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, è ripartita tra i Servizi dell'IVASS in base alle rispettive attribuzioni come definite dal regolamento di organizzazione dell'Istituto e dal relativo organigramma | Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 5 e Allegato 1. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 5, comma 1 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis                        | Servizio Vigilanza Prudenziale<br>Servizio Tutela del Consumatore<br>Servizio Studi e gestione dati<br>Servizio Ispettorato   | 60 gg. dalla chiusura della finestra temporale di ammissione |
| 167 | Integrazione su istanza di parte del provvedimento di ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica nel settore assicurativo, la cui competenza, ai fini dell'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, spetta a quella che ha emanato il provvedimento di ammissione alla sperimentazione  | Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 12. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, artt. 16, comma 2 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis                                  | Servizio Vigilanza Prudenziale<br>Servizio Tutela del Consumatore<br>Servizio Vigilanza Condotta di Mercato<br>Servizio Studi e gestione dati<br>Servizio Ispettorato | 60 gg.   |



| N.  | Procedimento  | Norme di riferimento  | Unità Organizzativa   | Termine   |
|-----|---|---|---|---|
| 168 | Istanza di proroga della sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica nel settore assicurativo la cui competenza, ai fini dell'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, spetta a quella che ha emanato il provvedimento di ammissione alla sperimentazione                                 | Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 13. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 11, comma 2, e 17, comma 4<br>Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis       | Servizio Vigilanza Prudenziale<br>Servizio Tutela del Consumatore<br>Servizio Vigilanza Condotta di Mercato<br>Servizio Studi e gestione dati | 30 gg.  |
| 169 | Richiesta di revoca all'ammissione alla sperimentazione di un'attività o di un servizio di significativa innovazione tecnologica nel settore assicurativo la cui competenza, ai fini dell'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, spetta a quella che ha emanato il provvedimento di ammissione alla sperimentazione | Regolamento IVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 14. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 14, comma 1, lettera d), punto 2<br>Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis | Servizio Vigilanza Prudenziale<br>Servizio Tutela del Consumatore<br>Servizio Vigilanza Condotta di Mercato<br>Servizio Studi e gestione dati | 90 o 60 gg.<br>Il termine varia in relazione a quello previsto per il provvedimento di autorizzazione all'iscrizione nell'Albo delle imprese o negli elenchi annessi. |
| 170 | Approvazione dello statuto del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita   | Art. 274-undecies Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale  | 30 gg.  |
| 171 | Approvazione dei metodi interni di valutazione del rischio ai fini della determinazione dei contributi dovuti dalle imprese aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita  | Art. 274-quinquies, comma 2, Cod. ass.  | Servizio Vigilanza Prudenziale  | 6 mesi  |



| N.  | Procedimento   | Norme di riferimento                                    | Unità Organizzativa              | Termino |
|-----|--|---|----------------------------------|---------|
| 172 | Differimento del pagamento dei contributi dovuti dagli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita                                    | Art. 274-quinquies, comma 5, Cod. ass.                  | Servizio Vigilanza Prudenziale   | 90 gg.  |
| 173 | Registrazione ed approvazione del consorzio tra imprese che offrono la copertura per i danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali | Art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 | Servizio Vigilanza Prudenziale   | 90 gg.  |
| 174 | Pagamento rateale della sanzione pecunaria comminata dall'IVASS  | Art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689            | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 90 gg.  |



## FASI PROCEDIMENTALI

| N. | Procedimento  | Norme di riferimento             | Unità Organizzativa                    | Termino |
|----|---|----------------------------------|--|---------|
| 1  | Presa d'atto dell'intenzione di una impresa con sede legale in altro Stato membro di operare in Italia in regime di stabilimento  | Art. 23 Cod. ass.                | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | 60 gg.  |
| 2  | Presa d'atto dell'intenzione di una impresa con sede legale in altro Stato membro di operare in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi   | Art. 24 Cod. ass.                | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | 30 gg.. |
| 3  | Valutazione della rilevanza delle modifiche che un'impresa, già abilitata ai sensi dell'articolo 23 del Cod. ass., intende apportare all'attività in regime di stabilimento e comunicazione all'Autorità competente             | Art. 23, comma 5, Cod. ass.      | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | 60 gg.. |
| 4  | Presa d'atto delle modifiche che un'impresa, già abilitata ai sensi dell'articolo 24 del Cod. ass., intende apportare all'attività in regime di libertà di prestazione di servizi e comunicazione all'Autorità competente       | Art. 24, comma 3, Cod. ass.      | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | 30 gg.  |
| 5  | Assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente in caso di trasferimento di portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri   | Art. 199 Cod. ass.               | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | 90 gg.  |
| 6  | Parere favorevole alla fusione (o scissione) di imprese di assicurazione con sede legale in Italia in impresa con sede legale in altro Stato membro, o alla costituzione di nuova impresa con sede legale in altro Stato membro | Art. 201, commi 4 e 6, Cod. ass. | Servizio Vigilanza Prudenziale         | 90 gg.  |



| N. | Procedimento  | Norme di riferimento  | Unità Organizzativa                         | Termine  |
|----|---|---|---|--|
| 7  | Parere per la COVIP alla costituzione ed all'esercizio dei fondi pensione aperti  | Art. 12, d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252  | Servizio Vigilanza Prudenziale              | 90 gg.   |
| 8  | Parere per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative                       | Art. 20, comma 4, legge 10 ottobre 1990 n. 287  | Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza | 30 gg.   |
| 9  | Parere per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta | Art. 27, comma 1-bis, d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e art. 16, comma 5, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore (Delibera AGCM 1° aprile 2015, n. 25411) | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato      | 30 gg. dal ricevimento della richiesta (45 gg. dal ricevimento della richiesta, in caso di presentazione di impegni se l'Autorità non ritenga la pratica commerciale manifestamente grave e scorretta ovvero non ritenga manifestamente inidonei gli impegni proposti) |




| N. | Procedimento   | Norme di riferimento   | Unità Organizzativa                    | Termine   |
|----|--|--|--|---|
| 10 | Parere per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulla declaratoria di vessatorietà di clausole contrattuali e in materia di interpello sulla vessatorietà delle clausole | Art. 37-bis, comma 5, d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), e artt. 23, comma 7 e 24, comma 5, del Regolamento sulle procedure istitutorie in materia di tutela del consumatore (Delibera AGCM 1° aprile 2015, n. 254/11)   | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | 30 gg. dal ricevimento della richiesta (consultazione facoltativa da parte del responsabile del procedimento) |
| 11 | Parere al Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze su specifiche questioni ed operazioni             | Art. 6, comma 9-sexies, Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269<br>Art. 3, comma 4, del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 marzo 2021<br>Memorandum di collaborazione IVASS-Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione del 30 novembre 2022 | Servizio Vigilanza Prudenziale         | 30 gg. (15 in caso di urgenza) dal ricevimento della richiesta.   |
| 12 | Accertamento della capacità degli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita di versare i contributi straordinari ai sensi dell'art. 274-quinquies, comma 4, Cod. ass.   | Art. 274-sexies, comma 3, Cod. ass.  | Servizio Vigilanza Prudenziale         | 90 gg.  |
| 13 | Assenso all'esclusione degli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita  | Art. 274-duodecies, comma 2, Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale         | 90 gg.  |



## SEZIONE I - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA AD INIZIATIVA DI PARTE

## B. VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

| N. | Procedimento  | Norme di riferimento  | Unità organizzativa                    | Termino |
|----|---|---|--|---------|
| 1  | Iscrizione e reiscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi   | Artt. 109, 110, 111, 112 e 114 Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, artt. 29, 31, 32 e 100                  | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | 90 gg.  |
| 2  | Cancellazione dal registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi   | Art. 113, comma 1, lettera b), e comma 2 Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 30, comma 1, lettera b)  | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | 90 gg.  |
| 3  | Estensione dell'esercizio dell'attività di intermediazione, anche a titolo accessorio, in altri Stati membri. Attività in regime di LPS e stabilimento nel territorio della Repubblica da parte di intermediari di altri Stati membri | Artt. 116, 116-bis, 116-ter, 116-quater e 116-quinques, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, artt. 36 e 38. | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | 30 gg.  |
| 4  | Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E   | Art. 109, comma 4, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 33.  | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | 45 gg.  |
| 5  | Passaggio ad altra sezione del registro   | Art. 109 Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, artt. 34 e 29, commi 1 e 2.                                   | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | 90 gg.  |
| 6  | Rilascio di attestazione di iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi  | Art. 109, comma 5, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 29, commi 2 e 3.                               | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | 90 gg.  |



## SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA D'UFFICIO

## A. VIGILANZA SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE, SALVAGUARDIA, RISANAMENTO, LIQUIDAZIONE E MISURE CAUTELARI

| N. | Procedimento  | Norme di riferimento  | Unità organizzativa            | Termino   |
|----|---|---|--------------------------------|---|
| 1  | Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti nominati dall'assemblea   | Art. 76, comma 2-bis Cod. ass.<br><br>Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35<br><br>Artt. 212-bis, comma 1, lettera c) e 215-bis Cod. ass.<br><br>DM 2 maggio 2022, n. 88<br><br>Artt. 25-bis, comma 12, lettera b), e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 | Servizio Vigilanza Prudenziale | 120 gg.<br>dal ricevimento<br>del verbale<br>dell'organo com-<br>petente<br>(da concludere<br>entro 60 gg.) |
| 2  | Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti o dei titolari delle funzioni fondamentali in caso di eventi sopravvenuti e rinnovi | Art. 76, comma 2-bis Cod. ass.<br><br>Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35<br><br>Artt. 212-bis, comma 1, lettera c) e 215-bis Cod. ass.<br><br>DM 2 maggio 2022, n. 88<br><br>Artt. 25-sexies, comma 3, e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018           | Servizio Vigilanza Prudenziale | 120 gg.<br>dal ricevimento<br>del verbale<br>dell'organo com-<br>petente<br>(da concludere<br>entro 60 gg.) |







| N. | Procedimento  | Norme di riferimento  | Unità organizzativa            | Termine  |
|----|---|---|--------------------------------|--|
| 3  | Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti in caso di attribuzione di incarico successivo alla nomina  | Art. 76, comma 2-bis Cod. ass.<br>Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35<br><br>Att. 212-bis, comma 1, lettera c) e 215-bis Cod. ass.<br><br>DM 2 maggio 2022, n. 88<br><br>Att. 25-bis, comma 14, e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 | Servizio Vigilanza Prudenziale | 120 gg.<br>dal ricevimento del verbale dell'organo competente (da concludere entro 60 gg.)   |
| 4  | Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti se l'indoneità persiste in conseguenza della mancata o insufficiente adozione delle misure correttive   | Art. 76, comma 2-bis Cod. ass.<br>Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35<br><br>Att. 212-bis, comma 1, lettera c) e 215-bis Cod. ass.<br><br>DM 2 maggio 2022, n. 88<br><br>Att. 25-bis, comma 13, e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg.<br>dalla comunicazione delle misure correttive o, in caso di mancato riscontro, dalla scadenza del termine assegnato all'impresa (da concludere entro 60 gg.) |
| 5  | Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti in caso di attribuzione di incarico successivo alla nomina se l'indoneità persiste in conseguenza della mancata o insufficiente adozione di misure correttive | Art. 76, comma 2-bis Cod. ass.<br>Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35<br><br>Att. 212-bis, comma 1, lettera c) e 215-bis Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg.<br>dalla comunicazione delle misure correttive o, in caso di mancato riscontro,   |



| N. | Procedimento   | Norme di riferimento   | Unità organizzativa            | Terme   |
|----|--|--|--------------------------------|---|
|    |  | DM 2 maggio 2022, n. 88  |                                | dalla scadenza<br>del termine as-<br>segnato all'im-<br>presa<br>(da concludere<br>entro 60 gg.)                          |
| 6  | Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti o dei titolari delle funzioni fondamentali nominati nonostante l'IVASS abbia rappresentato motivi ostativi o quando le misure individuate o adottate dall'organo competente siano ritenute insufficienti o inadeguate per colmare le carenze | Art. 76, comma 2-bis Cod. ass.<br>Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35<br>Att. 212-bis, comma 1, lettera c) e 215-bis Cod. ass.<br>DM 2 maggio 2022, n. 88 | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg.<br>dalla communi-<br>cazione della no-<br>mina<br>(da concludere<br>entro 60 gg.)                                  |
| 7  |  | Art. 76, comma 2-bis Cod. ass.<br>Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35<br>Att. 212-bis, comma 1, lettera c) e 215-bis Cod. ass.<br>DM 2 maggio 2022, n. 88 | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg.<br>dalla communi-<br>cazione dell'assun-<br>zione dell'incar-<br>ico aggiuntivo<br>(da concludere<br>entro 60 gg.) |



| N. | Procedimento   | Norme di riferimento  | Unità organizzativa            | Terme   |
|----|--|---|--------------------------------|---|
| 8  | Dichiarazione di decadenza dalla carica in ogni caso di difetto di idoneità degli esponenti o di violazione dei limiti al cumulo degli incarichi | Art. 76, comma 2-bis Cod. ass.<br>Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35<br>Artt. 212-bis, comma 1, lettera c) e 215-bis Cod. ass.<br>DM 2 maggio 2022, n. 88 | Servizio Vigilanza Prudenziale | 120 gg.<br>dall'accertamento dei presupposti<br>(da concludere entro 60 gg.)                  |
| 9  | Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti nominati dall'assemblea dell'impresa locale  | Art. 76, comma 2-bis Cod. ass.<br>DM 2 maggio 2022, n. 88   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 120 gg.<br>dal ricevimento del verbale dell'organo competente<br>(da concludere entro 60 gg.) |
| 10 | Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti dell'impresa locale in caso di attribuzione di incarico successivo alla nomina           | Art. 76, comma 2-bis Cod. ass.<br>DM 2 maggio 2022, n. 88   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 120 gg.<br>dal ricevimento del verbale dell'organo competente<br>(da concludere entro 60 gg.) |
| 11 | Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti dell'impresa locale se l'inidoneità persiste in conseguenza della mancata                | Art. 76, comma 2-bis Cod. ass.<br>DM 2 maggio 2022, n. 88   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg.<br>dalla comunicazione delle misure correttive o,                                      |




| N. | Procedimento   | Norme di riferimento  | Unità organizzativa            | Termino   |
|----|--|---|--------------------------------|---|
|    | o insufficiente adozione delle misure correttive   | Art. 47-bis, comma 12, del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 |                                | in caso di mancato riscontro, dalla scadenza del termine assegnato all'impresa (da concludere entro 60 gg.)   |
| 12 | Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti dell'impresa locale in caso di attribuzione di incarico successivo alla non-mina se l'indoneità persiste in conseguenza della mancata o insufficiente adozione di misure correttive  | Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88                  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg. dalla comunicazione delle misure correttive o, in caso di mancato riscontro, dalla scadenza del termine assegnato all'impresa (da concludere entro 60 gg.) |
| 13 | Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti o dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità dell'impresa locale nominati nonostante l'IVASS abbia rappresentato motivi ostativi o quando le misure individuate o adottate dall'organo competente | Art. 76, comma 2-bis Cod. ass. DM 2 maggio 2022, n. 88                  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 60 gg. dalla comunicazione della non-mina (da concludere entro 60 gg.)  |




| N. | Procedimento   | Norme di riferimento  | Unità organizzativa            | Termine  |
|----|--|---|--------------------------------|--|
|    | siano ritenute insufficienti o inadeguate per colmare le carenze   |   |                                |  |
| 14 | Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti o dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità dell'impresa locale in caso di eventi sopravvenuti e rinnovi | Art. 76, comma 2-bis Cod. ass.<br>DM 2 maggio 2022, n. 88<br>Art. 47-quinquies, comma 3, del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 120 gg.<br>dal ricevimento del verbale dell'organo competente (da concludere entro 60 gg.) |
| 15 | Dichiarazione di decadenza dalla carica in ogni caso di difetto di idoneità degli esponenti o dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità dell'impresa locale      | Art. 76, comma 2-bis Cod. ass.<br>DM 2 maggio 2022, n. 88<br>Art. 47-Septies del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 120 gg.<br>dall'accertamento dei presupposti (da concludere entro 60 gg.)                  |
| 16 | Dichiarazione di decadenza dei titolari delle funzioni fondamentali in ogni caso di difetto di idoneità  | Art. 76, comma 2-bis Cod. ass.<br>Art. 273 Regolamento delegato (UE) 2015/35<br>Artt. 212-bis, comma 1, lettera c) e 215-bis Cod. ass.<br>DM 2 maggio 2022, n. 88<br>Artt. 25-octies, comma 1, e 87, comma 1, lettera b), del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 | Servizio Vigilanza Prudenziale | 120 gg.<br>dall'accertamento dei presupposti (da concludere entro 60 gg.)                  |
| 17 | Dichiarazione di decadenza dalla carica di coloro che svolgono le funzioni fondamentali  | Art. 76, comma 2-bis Cod. ass.  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 120 gg.  |




| N. | Procedimento   | Norme di riferimento   | Unità organizzativa  | Termine   |
|----|--|--|----------------------|---|
|    | di verifica della conformità o di gestione dei rischi nel caso in cui <ul style="list-style-type: none"> <li>• la verifica della conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente anche nella materia della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo sia stata attribuita alle unità organizzative che svolgono le funzioni di verifica della conformità o di gestione dei rischi;</li> <li>• il difetto di idoneità sia connesso alla prevenzione del riciclaggio e al contrasto del finanziamento del terrorismo</li> </ul>   | DM 2 maggio 2022, n. 88<br>Art. 25-octies, comma 1, del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018<br>Art. 47-septies del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016<br>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231<br>Articolo 10, comma 1, lettera e), articolo 13, commi 1 e 4, lettera a), seconda parte, e articolo 15, comma 2, prima parte, del Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019. |                      | dall'accertamento dei presupposti (da concludere entro 60 gg.)            |
| 18 | Dichiarazione di decadenza dalla carica della persona che svolge la funzione di verifica della conformità alla normativa vigente limitatamente alla materia della prevenzione del riciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo nel caso in cui <ul style="list-style-type: none"> <li>• la verifica della conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente sia stata attribuita limitatamente alla predetta materia alla specifica unità organizzativa denominata funzione antiriciclaggio,</li> <li>• il difetto di idoneità sia comunque connesso alla prevenzione del riciclaggio e al contrasto del finanziamento del terrorismo</li> </ul> | Art. 76, comma 2-bis, Cod. ass.<br>DM 2 maggio 2022, n. 88<br>Art. 25-octies, comma 1, del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018<br>Art. 47-septies del Regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016<br>Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231<br>Articolo 10, comma 1, lettera e), articolo 13, commi 1 e 4, lettera a), prima parte, nonché articolo 15,                                   | Servizio Ispettorato | 120 gg.<br>dall'accertamento dei presupposti (da concludere entro 60 gg.) |



| N. | Procedimento   | Norme di riferimento  | Unità organizzativa            | Termine  |
|----|--|---|--------------------------------|--|
| 19 | Dichiarazione di decadenzza dei soggetti che esercitano cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo, finanziario (cd. divieto di <i>interlocking</i> ) | D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 36.<br>Regolamento ISVAP n. 42 del 18 giugno 2012, art. 7. | Servizio Vigilanza Prudenziale | 120 gg.<br>dal ricevimento della documentazione ovvero dall'acquisizione di informazioni circostanziate (da concludere entro 60 gg.) |
| 20 | Nomina di un commissario per il compimento di singoli atti   | Art. 81, comma 3, art. 210-ter, comma 8, art. 229, comma 1, art. 221, commi 1 e 3, lettera a), art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass.         | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.<br>dalla scadenza del termine assegnato all'impresa   |
| 21 | Nomina di uno o più commissari per la gestione provvisoria   | Art. 81, comma 3, art. 210-ter, comma 8, art. 230, comma 1, art. 239 e art. 275 Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.<br>dalla scadenza del termine assegnato all'impresa   |
| 22 | Dichiarazione di decadenzza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa  | Art. 240, comma 1, art. 244 Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.<br>dall'accertamento della causa di decadenza   |







| N. | Procedimento  | Norme di riferimento                                      | Unità organizzativa              | Termine   |
|----|---|---|----------------------------------|---|
| 23 | Approvazione della nomina dei liquidatori nel caso di liquidazione ordinaria  | Art. 241, comma 1, Cod. ass.                              | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 45 gg.<br>dalla verifica dei presupposti per la liquidazione  |
| 24 | Sostituzione dei liquidatori nonché dei componenti degli organi di controllo (imprese in liquidazione ordinaria)  | Art. 241, comma 4, Cod. ass.                              | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 90 gg.  |
| 25 | Nomina dei commissari straordinari e dei componenti del comitato di sorveglianza  | Art. 233, comma 1, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass. | Servizio Vigilanza Prudenziale   | 15 gg.<br>dal provvedimento di amministrazione straordinaria. |
| 26 | Revoca o sostituzione dei commissari straordinari e dei componenti del comitato di sorveglianza   | Art. 233, comma 2, Cod. ass.                              | Servizio Vigilanza Prudenziale   | 90 gg.<br>dall'accertamento dei presupposti                   |
| 27 | Nomina dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza  | Artt. 246 e 278, comma 1, Cod. ass.                       | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 3 gg.<br>dal provvedimento di liquidazione                    |
| 28 | Revoca o sostituzione dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza  | Art. 246, comma 2, Cod. ass.                              | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 90 gg.<br>dall'accertamento dei presupposti                   |
| 29 | Nomina di un commissario per il compimento di determinati atti in caso di interessi in conflitto tra gli organi delle procedure e le società del gruppo | Art. 280, comma 2, Cod. ass.                              | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 60 gg.<br>dall'accertamento del conflitto                     |



| N. | Procedimento   | Norme di riferimento   | Unità organizzativa              | Termino   |
|----|--|--|----------------------------------|---|
| 30 | Richiesta revisione dell'attività di liquidazione coatta amministrativa  | Art. 250 Cod. ass.<br>Regolamento IVASS n. 4 del 17 dicembre 2013, art. 10bis.                               | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 90 gg.  |
| 31 | Divieto di compiere atti di disposizione sui propri beni   | Art. 221, comma 2, art. 222, comma 3, art. 222-bis, comma 3, art. 224, art. 225, comma 1, art. 226 Cod. ass. | Servizio Vigilanza Prudenziale   | dalla scadenza del termine assegnato all'impresa                        |
| 32 | Divieto di assunzione di nuovi affari  | Art. 221, comma 3, lettera b), Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale   | 90 gg.<br>dalla scadenza del termine assegnato all'impresa              |
| 33 | Divieto di effettuare nuove operazioni in caso di gravi carenze o violazioni della normativa antiriciclaggio   | Art. 7, commi 1, lettera a) e 2, lettera d), del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231,                           | Servizio Ispettorato             | 90 gg.<br>dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura |
| 34 | Oroline di convocazione degli organi di amministrazione, direzione e controllo di imprese di assicurazioni con sede legale in Italia o degli intermediari assicurativi con sede legale in Italia fissandone l'ordine del giorno e ponendo l'assunzione di specifiche decisioni | Art. 7, commi 1, lettera a) e 2, lettera c), prima parte, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231,              | Servizio Ispettorato             | 90 gg.<br>dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura |
| 35 | Convocazione diretta degli organi di amministrazione, direzione e controllo di imprese di assicurazioni con sede legale in Italia o degli organi collegiali di intermediari assicurativi   | Art. 7, commi 1, lettera a) e 2, lettera c), seconda parte, del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231,            | Servizio Ispettorato             | 90 gg.<br>dall'accertamento dei presupposti per                         |



| N. | Procedimento  | Norme di riferimento  | Unità organizzativa                    | Termine   |
|----|---|---|--|---|
|    | con sede legale in Italia, quando gli organi competenti non abbiano ottemperato all'ordinare di convocazione  |   |  | l'addizione della misura  |
| 36 | Divieto a carico delle imprese di assicurazioni con sede legale in Italia o degli intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in Italia di instaurare rapporti d'affari o di effettuare operazioni per il tramite delle sucursali e delle società stabilite in un Paese terzo e, se necessario, ordine di cessazione dell'operatività nel Paese terzo | Artt. 7, comma 1, lettera a) e 16 comma 4-bis del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, | Servizio Ispettorato                   | 90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'addizione della misura                 |
| 37 | Imposizione a carico delle imprese di assicurazioni con sede legale in Italia o degli intermediari assicurativi con domicilio o sede legale in Italia di limitazioni all'apertura o alla prosecuzione di rapporti continuativi o divieto di effettuare operazioni con soggetti residenti in paesi terzi ad alto rischio   | Artt. 7, comma 1, lettera a) e 25 comma 4-ter del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, | Servizio Ispettorato                   | 90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'addizione della misura                 |
| 38 | Contestazione della violazione e ordine di conformarsi alle disposizioni della legge italiana rivolto alle imprese di assicurazione di altri Stati membri operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi   | Art. 193, comma 2, Cod. ass.  | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | 90 gg. dall'accertamento del mancato rispetto delle disposizioni della legge italiana |
| 39 | Contestazione della violazione e ordine di conformarsi alle disposizioni della legge italiana rivolto alle imprese di riassicurazione di altri Stati membri operanti in Italia in regime  | Art. 195 bis, comma 2, Cod. ass.  | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | 90 gg. dall'accertamento del mancato rispetto   |






| N. | Procedimento  | Norme di riferimento   | Unità organizzativa                     | Termino   |
|----|---|--|---|---|
|    | di stabilimento o di libera prestazione di servizi  |  | delle disposizioni della legge italiana |   |
| 40 | Adozione delle misure necessarie, nei confronti di imprese di assicurazione di altri Stati membri operanti in Italia, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, qualora le misure dello Stato di origine siano inadeguate ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative | Art. 193, comma 4, Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato  | 90 gg. dall'accertamento dei presupposti                |
| 41 | Adozione delle misure necessarie, nei confronti di imprese di riassicurazione di altri Stati membri operanti in Italia, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, qualora le misure dello Stato di origine siano inadeguate   | Art. 195 <i>bis</i> , comma 4, Cod. ass.                                   | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato  | 90 gg. dall'accertamento dei presupposti                |
| 42 | Revoca del divieto di assunzione di nuovi affari  | Art. 221, comma 4, Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale          | 60 gg. dall'accertamento dell'avvenuta regolarizzazione |
| 43 | Approvazione del piano di risanamento   | Art. 222, comma 2, Cod. ass.<br>Regolamento IVASS n. 47 del 27 aprile 2021 | Servizio Vigilanza Prudenziale          | 45 gg. dalla data di presentazione del piano            |



| N. | Procedimento   | Norme di riferimento   | Unità organizzativa                    | Termino  |
|----|--|--|--|--|
| 44 | Approvazione di un piano di finanziamento a breve termine  | Art. 222-bis, comma 2, Cod. ass.<br>Regolamento IVASS n. 47 del 27 aprile 2021                                       | Servizio Vigilanza Prudenziale         | 30 gg.<br>dalla data di presentazione del piano                              |
| 45 | Approvazione di un piano di finanziamento di gruppo  | Art. 216-quinque, comma 3 e 222 bis-commi 1 e 2, Cod. ass.<br>Regolamento IVASS n. 47 del 27 aprile 2021             | Servizio Vigilanza Prudenziale         | 30 gg.<br>dalla presentazione del piano                                      |
| 46 | Approvazione del piano di risanamento in caso di inosservanza del Requisito Patrimoniale di solvibilità di gruppo                            | Art. 227, comma 2, Cod. ass.<br>Regolamento IVASS n. 47 del 27 aprile 2021   | Servizio Vigilanza Prudenziale         | 45 gg.<br>dalla data di presentazione del piano                              |
| 47 | Vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche  | Art. 221, comma 3, lettera c), art. 222, comma 4, 2222-bis, comma 4, art. 225, comma 2, art. 226, comma 1, Cod. ass. | Servizio Vigilanza Prudenziale         | 90 gg.<br>dalla scadenza del termine assegnato all'impresa                   |
| 48 | Sospensione o divieto di diffusione di pubblicità dei prodotti assicurativi (violazioni delle norme in materia di trasparenza e correttezza) | Art. 182, commi 4 e 5, Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | 90 gg.<br>dall'accertamento delle violazioni sulla trasparenza e correttezza |
| 49 | Sospensione o divieto di commercializzazione dei prodotti assicurativi   | Art. 184 Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | 90 gg.<br>dall'accertamento della violazione                                 |
| 50 | Divieto di ulteriore commercializzazione di prodotti assicurativi nei rami vita che  | Art. 32, comma 4, Cod. ass.  | Servizio Vigilanza Prudenziale         | 90 gg.<br>dall'accertamento dell'utilizzazione                               |






| N. | Procedimento   | Norme di riferimento   | Unità organizzativa            | Termine  |
|----|--|--|--------------------------------|--|
|    | hanno provocato una situazione di squilibrio   |  |                                | sistematica e permanente di risorse estranee ai premi e ai relativi proventi               |
| 51 | Sospensione o revoca ai sensi dell'art. 70 del Cod. ass. dell'autorizzazione all'acquisizione delle partecipazioni di cui all'art. 68 o di quelle rafforzate   | Art. 68, comma 7, art. 70 e art. 210-ter, comma 8, Cod. ass. | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg. dall'accertamento degli effetti derivanti dall'accordo di cui all'art. 70 Cod. ass. |
| 52 | Ordine di riduzione delle partecipazioni detenute da imprese di assicurazione e di riassicurazione nonché dall'ultima società controllante italiana non assicurativa   | Art. 81, comma 2, Cod. ass., art. 210-ter, comma 8 Cod. ass. | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg. dall'accertamento del pericolo per la stabilità dell'impresa                        |
| 53 | Sospensione del diritto di voto dei partecipanti ad accordi di voto in imprese di assicurazione o di riassicurazione nonché nell'ultima società controllante italiana non assicurativa   | Art. 70, comma 2, e art. 210-ter, comma 8 Cod. ass.          | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg. dall'accertamento degli effetti derivanti dall'accordo di cui all'art. 70 Cod. ass. |
| 54 | Sospensione del diritto di voto dei titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione o nell'ultima società controllante italiana non assicurativa in caso di violazione dei protocolli di autonomia | Art. 75, comma 2, e art. 210-ter, comma 8, Cod. ass.         | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg. dal rifiuto della dichiarazione, dalla scadenza del termine assegnato per           |




| N. | Procedimento  | Norme di riferimento   | Unità organizzativa                    | Termine   |
|----|---|--|--|---|
| 55 | Ordine di cessazione o divieto di pratiche non conformi alle disposizioni previste per la commercializzazione a distanza dei contratti assicurativi | Art. 67-undevices, comma 3, d.lgs. n. 206/2005   | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | renderla, dalla scoperta della comunicazione di dati falsi o dall'inutile decorso del termine per il rispetto degli impegni |
| 56 | Iscrizione e cancellazione del gruppo nell'albo dei gruppi  | Art. 210-ter Cod. ass.<br>Artt. 24 e 26 del Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 | Servizio Vigilanza Prudenziale         | 120 gg.<br>dall'accertamento della violazione in materia di commercializzazione a distanza                                  |
| 57 | Variazione e aggiornamento dell'albo delle imprese locali   | Art. 24 del Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29                                  | Servizio Vigilanza Prudenziale         | 90 gg.<br>dalla comunicazione delle avvenute variazioni da parte dell'impresa   |



| N. | Procedimento   | Norme di riferimento                                      | Unità organizzativa            | Terme  |
|----|--|---|--------------------------------|--|
| 58 | Divieto di commercializzazione di prodotti assicurativi ramo vita per le imprese locali  | Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 59, co. 3 | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg. dall'accertamento di cui all'art. 59, comma 3 |
| 59 | Poteri dell'IVASS in presenza di operazioni infragruppo rilevanti dell'impresa locale soggette a comunicazione   | Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 251       | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg. dall'accertamento di cui all'art. 251         |
| 60 | Poteri dell'IVASS in presenza di operazioni infragruppo significative dell'impresa locale soggette a comunicazione annuale   | Regolamento IVASS 6 settembre 2016, n. 29, art. 255       | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg. dall'accertamento di cui all'art. 255 c, 1    |
| 61 | Imposizione della maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità a seguito di valutazione dello scostamento a livello di impresa individuale nel caso in cui sia identificato uno scostamento significativo a livello di gruppo | Regolamento IVASS 19 gennaio 2016, n. 17, art. 10         | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg. dall'accertamento dei presupposti             |
| 62 | Ricalcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità in presenza di cambiamenti significativi del profilo di rischio dell'impresa   | Art. 45-quater, comma 5, Cod. ass                         | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg. dall'accertamento dei presupposti             |
| 63 | Sostituzione di un sottogruppo dei parametri specifici utilizzati nel calcolo della formula standard con dei parametri specifici in sede   | Art. 45-terdecies, Cod. ass.                              | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg. dall'accertamento dei presupposti             |



| N. | Procedimento   | Norme di riferimento  | Unità organizzativa            | Termino   |
|----|--|---|--------------------------------|---|
| 64 | di calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia | Art. 47-sexies e 216-septies, Cod. ass. Regolamento IVASS 19 gennaio 2016, n. 17, art. 11, comma 4. Regolamento IVASS 13 luglio 2021, n. 48, art. 16. | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg. dall'accertamento di cui all'art. 11, comma 4 del Regolamento IVASS n. 17/2016 (da concludere entro 60 gg. dal riscontro dell'impresa) |
| 65 | Impozione della maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo  | Art. 47-sexies e 216-septies, Cod. ass. Regolamento IVASS 13 luglio 2021, n. 48, art. 16.   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg. dall'accertamento di cui all'art. 11, comma 4 del Regolamento IVASS n. 17/2016 (da concludere entro 60 gg. dal riscontro dell'impresa) |



| N. | Procedimento  | Norme di riferimento   | Unità organizzativa            | Termino                                  |
|----|---|--|--------------------------------|--|
| 66 | Revoca dell'impostazione della maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo  | Artt. 47-sexies e 216-septies, Cod. ass. Regolamento IVASS 13 luglio 2021, n. 48, art. 16. | Servizio Vigilanza Prudenziale | 30 gg.                                   |
| 67 | Richiesta all'impresa di pubblicare l'importo corrispondente all'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo   | Art 47-novies, comma 3, Cod. ass.  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg. dall'accertamento dei presupposti |
| 68 | Richiesta all'impresa di pubblicare l'importo corrispondente all'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo in caso di mancata trasmissione del Piano di risanamento                      | Art 47-novies, comma 4, Cod. ass.  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg. dall'accertamento dei presupposti |
| 69 | Accertamento del contrasto con i principi di sana e prudente gestione delle operazioni infragruppo e eventuale imposizione di rimuovere le conseguenze pregiudizievoli                        | Regolamento IVASS 16 ottobre 2016, n. 30, art. 16, comma 1                                 | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg. dall'accertamento dei presupposti |
| 70 | Accertamento del contrasto con i principi di sana e prudente gestione delle concentrazioni di rischi e eventuale imposizione di rimuovere le conseguenze pregiudizievoli                      | Regolamento IVASS 16 ottobre 2016, n. 30, art. 26, comma 1                                 | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg. dall'accertamento dei presupposti |
| 71 | Notifica dell'IVASS all'impresa di ogni decisione che identifica una frequenza inferiore rispetto a quella annuale per la trasmissione della relazione periodica                              | Regolamento IVASS 6 dicembre 2016, n. 33, art. 31, comma 1                                 | Servizio Vigilanza Prudenziale | 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio     |
| 72 | Notifica dell'IVASS all'ultima società controllante italiana di ogni decisione che identifica una frequenza inferiore rispetto a quella annuale per la trasmissione della relazione periodica | Regolamento IVASS 6 dicembre 2016, n. 33, art. 31, comma 2                                 | Servizio Vigilanza Prudenziale | 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio     |






| N. | Procedimento   | Norme di riferimento  | Unità organizzativa            | Termino  |
|----|--|---|--------------------------------|--|
| 73 | Ordine di ritornare a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard   | Art. 46-septies, comma 2, Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.<br>dall'accertamento dei presupposti  |
| 74 | Decisione motivata avente ad oggetto la richiesta di utilizzare un modello interno per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o i moduli di rischio rilevanti di quest'ultimo, qualora risulti inappropriato l'utilizzo della formula standard | Art. 46 octies Cod. ass.  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.<br>dall'accertamento dei presupposti  |
| 75 | Impozione di una maggiorazione di capitale dell'impresa  | Art. 47-sexies e art. 207-octies, comma 9, Cod. ass.<br>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012, art. 4.<br>Regolamento IVASS 13 luglio 2021, n. 48, art. 12 | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.<br>dall'accertamento dei presupposti<br>(da concludere entro 60 gg. dal riscontro dell'impresa) |
| 76 | Modifica dell'imposizione di una maggiorazione di capitale dell'impresa  | Art. 47-sexies e art. 207-octies, comma 9, Cod. ass.<br>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012, art. 6.<br>Regolamento IVASS 13 luglio 2021, n. 48, art. 15 | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg.<br>dall'accertamento dei presupposti<br>(da concludere entro 60 gg. dal riscontro dell'impresa) |
| 77 | Revoca dell'imposizione di una maggiorazione di capitale dell'impresa  | Art. 47-sexies e art. 207-octies, comma 9, Cod. ass.<br>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012, art. 6.   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 30 gg.   |



| N. | Procedimento   | Norme di riferimento  | Unità organizzativa               | Termine   |
|----|--|---|-----------------------------------|---|
|    |  | Regolamento IVASS 13 luglio 2021, n. 48, art. 15  |                                   |   |
| 78 | Verifica dell'equivalenza del regime di vigilanza del gruppo o del regime di autorizzazione e solvibilità di Stati terzi   | Art. 214-ter, 216-sexies, comma 1, lettera e), 220-quinques Cod. ass.<br>Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, artt. 14-16<br>Regolamento delegato (UE) 2015/35, Titolo III, Capi I, II e III | Servizio Vigilanza Prudenziale    | 90 gg.<br>dall'accertamento dei presupposti                                 |
| 79 | Esclusione dall'area di vigilanza sul gruppo della società con sede in uno stato terzo in cui sussistono ostacoli al trasferimento delle informazioni  | Art. 210-quater, commi 1 e 2, Cod. ass.<br>Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, art. 7   | Servizio di Vigilanza Prudenziale | 90 gg.<br>dall'accertamento dei presupposti                                 |
| 80 | Adozione di misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa   | Art. 223 bis Cod. ass.  | Servizio Vigilanza Prudenziale    | 90 gg.<br>dall'accertamento   |
| 81 | Limitazione della deduzione transitoria di cui all'art. 344-decies, comma 3  | Art. 344-decies, comma 7, Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale    | 90 gg.<br>dall'accertamento di cui all'art. 344-decies, comma 7 Cod. ass.   |
| 82 | Imposizione all'impresa di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione di cui all'articolo 344-undecies del Cod. ass. | Art. 344-undecies, comma 2, Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale    | 90 gg.<br>dall'informatica di cui all'art. 344-undecies, comma 1, Cod. ass. |




| N. | Procedimento   | Norme di riferimento                            | Unità organizzativa                         | Terme  |
|----|--|---|---|--|
| 83 | Revoca dell'approvazione ad applicare le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies da parte dell'IVASS   | Art. 344-undecies, comma 6, Cod. ass.           | Servizio Vigilanza Prudenziale              | 90 gg. dalla presentazione della relazione annuale di cui all'art. 344-undecies, comma 5 del Cod. ass. |
| 84 | Adozione di misure preventive o correttive nei confronti di singole imprese di assicurazione o riassicurazione   | Art. 188, comma 3-bis, Cod. ass.                | Servizio Vigilanza Prudenziale              | 90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura                                   |
| 85 | Adozione nei confronti di singole imprese di assicurazione o riassicurazione del provvedimento di divieto dell'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi   | Art. 188, comma 3-bis, lettera a), Cod. ass.    | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato      | 90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura                                   |
| 86 | Adozione nei confronti di tutte o di singole imprese di assicurazione o riassicurazione delle misure preventive o correttive di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 188, comma 3-bis, del Cod. ass., ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistematici | Art. 188, comma 3-quater, Cod. ass.             | Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza | 90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura                                   |
| 87 | Adozione di misure correttive, incluse quelle previste dall'articolo 188 del Cod. ass., nei  | Art. 220-novies, comma 1, lettera a), Cod. ass. | Servizio Vigilanza Prudenziale              | 90 gg. dall'accertamento dei presupposti   |



| N. | Procedimento  | Norme di riferimento   | Unità organizzativa            | Terme  |
|----|---|--|--------------------------------|--|
|    | confronti di società di partecipazione assicurativa o di società di partecipazione finanziaria mista  |  |                                | per l'adozione della misura  |
| 88 | Adozione di misure correttive, incluse quelle previste dall'articolo 188 del Cod. ass. nei confronti delle imprese di assicurazione o riassicurazione del gruppo con sede legale nel territorio della Repubblica  | Art. 220-novies, comma 1, lettera b), Cod. ass.  | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura |
| 89 | Ordine di convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo di imprese di assicurazioni fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni                    | Art. 188, commi 1, lettera b), Cod. Ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura |
| 90 | Convocazione diretta dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo di imprese di assicurazioni, quando gli organi competenti non abbiano ottemperato all'ordinare di convocazione                    | Art. 188, commi 1, lettera c), Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura |
| 91 | Revoca dell'autorizzazione all'utilizzo dei parametri specifici dell'impresa e dei parametri specifici di gruppo nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard | Regolamento di esecuzione (UE) 2015/498<br>Art. 12 del Regolamento l'VASS n. 11 del 22 dicembre 2015 | Servizio Vigilanza Prudenziale | 90 gg. dall'accertamento dei presupposti per l'adozione della misura |




| N. | Procedimento  | Norme di riferimento  | Unità organizzativa                         | Terme   |
|----|---|---|---|---|
| 92 | Poteri di vigilanza relativi alla violazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2016/1011  | Art. 41, par. 1, lettere g), h), i), j) del Regolamento (UE) n. 2016/1011<br>Art. 4-septies, 1, comma 3, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria | Servizio Vigilanza Prudenziale              | 90 gg.<br>dall'accertamento<br>dei presupposti              |
| 93 | Misure adottate dall'IVASS per attenuare un rischio rilevante per la stabilità finanziaria di un ente finanziario (impresa di assicurazione)  | Art. 30, par. 4, Regolamento (UE) 2017/2402   | Servizio Vigilanza Prudenziale              | 90 gg.<br>dall'individuazione<br>del rischio rile-<br>vante |
| 94 | Misure adottate dall'IVASS per attenuare un rischio rilevante per la stabilità finanziaria del sistema finanziario nel suo complesso  | Art. 30, par. 4, Regolamento (UE) 2017/2402   | Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza | 90 gg.<br>dall'individuazione<br>del rischio rile-<br>vante |
| 95 | Divieto o limitazione;<br>- della commercializzazione, distribuzione o vendita di prodotti di investimento assicurativi o di prodotti di investimento assicurativi con determinate caratteristiche specifiche;<br>- di un tipo di attività o prassi finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando un'attività o una prassi o un prodotto di investimento assicurativo solleva timori significativi in merito alla tutela degli investitori | Art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 1286/2014   | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato      | 90 gg.<br>dall'accertamento<br>dei presupposti              |
| 96 | Divieto o limitazione;<br>- della commercializzazione, distribuzione o vendita di prodotti di investimento assicurativi   | Art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 1286/2014   | Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza | 90 gg.<br>dall'accertamento<br>dei presupposti              |




| N. | Procedimento   | Norme di riferimento  | Unità organizzativa  | Terme         |
|----|--|---|--|---------------|
|    |  |   |  |               |
|    | <p>rativi o di prodotti di investimento assicurativi con determinate caratteristiche specifiche;</p> <p>- di un tipo di attività o prassi finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione</p> <p>quando costituisce una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario in almeno uno Stato membro</p> | <p>Regolamento lVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 12. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 16, comma 2</p> <p>Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis</p> | <p>Servizio Vigilanza Prudenziale</p> <p>Servizio Tutela del Consumatore</p> <p>Servizio Vigilanza Condotta di Mercato</p> <p>Servizio Studi e gestione dati</p> <p>Servizio Ispettorato</p> | <p>60 gg.</p> |
| 97 | <p>Integrazione d'ufficio del provvedimento di ammissione alla sperimentazione di un'attività di significativa innovazione tecnologica nel settore assicurativo la cui competenza, ai fini dell'individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, spetta a quella che ha emanato il provvedimento di ammissione alla sperimentazione</p>  | <p>Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100, art. 16, comma 2</p> <p>Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, art. 36, comma 2-bis</p>   | <p>Servizio Vigilanza Prudenziale</p> <p>Servizio Tutela del Consumatore</p> <p>Servizio Vigilanza Condotta di Mercato</p> <p>Servizio Studi e gestione dati</p> <p>Servizio Ispettorato</p> | <p>60 gg.</p> |
| 98 | <p>Revoca d'ufficio dell'ammissione alla sperimentazione</p>   | <p>Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 aprile 2021, n. 100</p> <p>Regolamento lVASS 3 novembre 2021 n. 49, art. 15.</p>   | <p>Servizio Vigilanza Prudenziale</p> <p>Servizio Tutela del Consumatore</p> <p>Servizio Vigilanza Condotta di Mercato</p> <p>Servizio Studi e gestione dati</p>                             | <p>60 gg.</p> |




| N.  | Procedimento  | Norme di riferimento   | Unità organizzativa             | Termino   |
|-----|---|--|---------------------------------|---|
| 99  | Comunicazione operazioni in fragruppo   | Art. 216, comma 2, Cod. ass.<br>Regolamento IVASS n. 30 del 26 ottobre 2016, artt.<br>13, 14 e 15  | Servizio Ispettorato            |   |
| 100 | Accertamento del venir meno delle condizioni per il differimento del pagamento dei contributi dovuti dagli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita | Art. 274-quinquies, comma 5, Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale  | 90 gg.<br>dalla data di ricevimento della comunicazione   |
| 101 | Identificazione di un conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa  | Decreto legislativo del 30 maggio 2005, n. 142   | Servizio Vigilanza Prudenziale  | 90 gg.<br>dalla data dell'accertamento  |
| 102 | Perdita delle condizioni richieste per l'identificazione di un conglomerato finanziario a prevalenza assicurativa   | Decreto legislativo del 30 maggio 2005, n. 142   | Servizio Vigilanza Prudenziale  | 90 gg.<br>dall'accertamento dei presupposti   |
| 103 | Identificazione delle imprese di assicurazione e riassicurazione da sottoporre ai test di penetrazione basati su minacce (TLPT)                                     | Regolamento (UE) n. 2022/2554<br>Regolamento Delegato (UE) 2025/1190 della Commissione del 13 febbraio 2025  | Servizio Vigilanza Prudenziale  | 90 gg.<br>dall'accertamento dei presupposti   |
| 104 | Nomina dei componenti del Collegio dell'Arbitro assicurativo  | Art. 187.1 Cod. ass.<br>Art. 4 del Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215<br>Disposizioni tecniche e attuative dell'IVASS del 23 maggio 2025 di cui all'art. 13 del Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215 | Servizio Tutela del Consumatore | 120 gg.<br>dalla scadenza del termine assegnato alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del mercato e |



| N.  | Procedimento  | Norme di riferimento  | Unità organizzativa              | Termino   |
|-----|---|---|----------------------------------|---|
| 105 | Decadenza dei componenti del Collegio dell'Arbitro assicurativo | Art. 187.1 Cod. ass.<br>Art. 4, comma 11, lett. a), del Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215<br>Paragrafo 4.7 delle Disposizioni tecniche e attuative dell'IVASS del 23 maggio 2025 di cui all'art. 13 del Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215 | Servizio Tutela del Consumatore  | della clientela per la designazione dei componenti di loro spettanza<br>60 gg.<br>dall'accertamento dei presupposti |
| 106 | Revoca dei componenti del Collegio dell'Arbitro assicurativo    | Art. 187.1 Cod. ass.<br>Art. 4, comma 11, lett. b), del Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215<br>Paragrafo 4.7 delle Disposizioni tecniche e attuative dell'IVASS del 23 maggio 2025 di cui all'art. 13 del Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215 | Servizio Tutela del Consumatore  | 60 gg.<br>dall'accertamento dei presupposti   |
| 107 | Nomina dei componenti del Collegio di Garanzia                  | Art. 324-octies, comma 3, Cod. ass.<br>Art. 19 del Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018  | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 120 gg.<br>dalla scadenza del termine assegnato alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative         |



| N.  | Procedimento                                      | Norme di riferimento                | Unità organizzativa              | Termino   |
|-----|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 108 | Decadenza dei componenti del Collegio di Garanzia | Art. 324-octies, comma 3, Cod. ass. | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | per la designazione di uno dei componenti esperti in materia assicurativa |
| 109 | Revoca dei componenti del Collegio di Garanzia    | Art. 324-octies, comma 3, Cod. ass. | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 60 gg. dall'accertamento dei presupposti                                  |
|     |   |                                     | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 60 gg. dall'accertamento dei presupposti                                  |



## FASI PROCEDIMENTALI

| N. | Procedimento   | Norme di riferimento  | Unità organizzativa              | Termino  |
|----|--|---|----------------------------------|--|
| 1  | Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di revoca parziale della autorizzazione (ivi comprese le sedi secondarie di imprese con sede legale in uno Stato terzo)                                       | Art. 242, comma 4, art. 243, art. 244, commi 2 e 3, Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale   | 120 gg. dall'accertamento di una delle ipotesi di cui all'art. 242 |
| 2  | Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di revoca totale dell'autorizzazione e di liquidazione ordinaria dell'impresa (ivi comprese le sedi secondarie di imprese con sede legale in uno Stato terzo) | Art. 81, comma 3, art. 210-ter, comma 8, art. 242, comma 4, art. 243, art. 244, commi 2 e 3, Cod. ass.                                      | Servizio Vigilanza Prudenziale   | 120 gg. dalla scadenza del termine assegnato                       |
| 3  | Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di revoca dell'autorizzazione e di liquidazione coatta amministrativa   | Art. 81, comma 3, art. 210-ter, comma 8, art. 242, commi 4 e 5, art. 243, art. 244, commi 2 e 3, art. 264, art. 276, commi 1 e 2, Cod. ass. | Servizio Vigilanza Prudenziale   | 120 gg. dalla scadenza del termine assegnato                       |
| 4  | Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di liquidazione coatta amministrativa di imprese in liquidazione ordinaria  | Art. 241, comma 2, ultimo periodo, art. 245, comma 1, art. 276, comma 1, Cod. ass.  | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 120 gg. dalla mancata sostituzione dei liquidatori ordinari        |
| 5  | Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di revoca totale delle autorizzazioni e di liquidazione coatta amministrativa di impresa in amministrazione straordinaria                                     | Art. 245, comma 1, art. 276, comma 1, Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale   | 120 gg. dall'accertamento delle gravi irregolarità e violazioni    |




| N. | Procedimento  | Norme di riferimento  | Unità organizzativa              | Termine   |
|----|---|---|----------------------------------|---|
| 6  | Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di revoca totale delle autorizzazioni e di liquidazione coatta amministrativa di impresa in liquidazione ordinaria | Art. 245, comma 1, art. 276, comma 1, Cod. ass  | Servizio Sanzioni e Liquidazioni | 120 gg. dall'accertamento delle gravi irregolarità e violazioni                                   |
| 7  | Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di liquidazione coatta amministrativa di impresa non autorizzata   | Art. 265 Cod. ass.  | Servizio Vigilanza Prudenziale   | 120 gg. dall'accertamento dello svolgimento di attività assicurativa in assenza di autorizzazione |
| 8  | Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di scioglimento degli organi ordinari dell'impresa   | Art. 81, comma 3, art. 210-ter, comma 8, art. 231, comma 1, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass | Servizio Vigilanza Prudenziale   | 120 gg. dall'accertamento delle gravi irregolarità o perdite patrimoniali                         |
| 9  | Proposta al Ministro delle imprese e del made in Italy di proroga dell'amministrazione straordinaria  | Art. 231, comma 5, art. 239, art. 275, comma 1, Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Prudenziale   | 30 gg. prima della scadenza dell'amministrazione straordinaria                                    |



## SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA D'UFFICIO

## B. PROCEDIMENTI D'IMPUGNAZIONE


| N. | Procedimento   | Norme di riferimento                                 | Unità organizzativa            | Termine   |
|----|--|--|--------------------------------|---|
| 1  | Impugnazione della delibera assembleare assunta con diritti di voto inerenti a partecipazioni per le quali le autorizzazioni ex art. 68 non siano state ottenute, siano state sospese o revocate ovvero per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli artt. 69 e 70 Cod. ass. | Art. 74, comma 2, e art. 210-ter, comma 8, Cod. ass. | Servizio Vigilanza Prudenziale | 6 mesi dalla data della delibera o dall'iscrizione o deposito presso l'ufficio del registro delle imprese |
| 2  | Impugnazione della delibera assembleare assunta con il voto dei titolari di partecipazioni di cui all'art. 68 del Cod. ass. privi dei requisiti di onorabilità   | Art. 77, comma 3, Cod. ass.                          | Servizio Vigilanza Prudenziale | 6 mesi dalla data della delibera o dall'iscrizione o deposito presso l'ufficio del registro delle imprese |
| 3  | Impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio di imprese di assicurazione e di riassicurazione  | Art. 102, comma 4, Cod. ass.                         | Servizio Vigilanza Prudenziale | 6 mesi dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese  |




## SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI VIGILANZA D'UFFICIO

## C. PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

| N. | Procedimento   | Norme di riferimento   | Unità organizzativa                    | Termino  |
|----|--|--|--|--|
| 1  | Cancellazione dal registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (per cause diverse dalla richiesta dell'interessato) | Art. 113, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 30, 45, comma 2 | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | 90 gg. dal provvedimento di radiazione o dall'acquisizione dell'esito delle verifiche periodiche effettuate dall'IVASS o dalla ricezione della comunicazione della perdita dei requisiti |
| 2  | Decadenza dall'iscrizione o dall'idoneità conseguita a seguito di controlli sul contenuto delle autotitolazioni  | Art. 71 e art. 72 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | 90 gg. dall'acquisizione dell'esito delle verifiche periodiche effettuate dall'IVASS o dalla ricezione di comunicazione relativa alla perdita dei requisiti                              |



| N. | Procedimento  | Norme di riferimento  | Unità organizzativa                    | Termine  |
|----|---|---|--|--|
| 3  | Adozione di misure in caso di violazione degli obblighi nell'esercizio della libera prestazione di servizi  | Art. 116-septies, commi 2 e 4, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 40, comma 2.   | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | 90 gg. dall'acquisizione degli elementi da cui risulta il per-                     |
| 4  | Adozione di misure in caso di violazioni degli obblighi nell'esercizio della libertà di stabilimento  | Art. 116-octies, commi 1, 3 e 5, Cod. ass. Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 40, comma 2. | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | 90 gg. dall'acquisizione degli elementi da cui risulta il per-                     |
| 5  | Adozione di misure in caso di violazione degli obblighi nell'esercizio di libera prestazione di servizio stabilimento da parte di intermediari italiani | Art. 116-novies Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | 90 gg. dall'acquisizione degli elementi da cui risulta la violazione, tramite pro- |




| N. | Procedimento   | Norme di riferimento   | Unità organizzativa                                       | Termino  |
|----|--|--|---|--|
|    |  |  | pria iniziativa ovvero su segnalazione dell'Autorità host |  |
| 6  | Adozione di misure in caso di violazione delle disposizioni nazionali di interesse generale  | Art.116-decies Cod. ass.   | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato                    | 90 gg. dall'acquisizione degli elementi da cui risulta la violazione |
| 7  | Adozione di misure in caso di mancata notifica dell'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi   | Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, art. 40, comma 1  | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato                    | 90 gg. dall'acquisizione degli elementi da cui risulta la violazione |
| 8  | Sospensione per massimo 60 giorni della commercializzazione o divieto di offrire un prodotto IBIP per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4, 14 e 19 del Regolamento (UE) n. 1286/2014   | Art. 4-septies, comma 1, lettere a) e b), Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria   | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato                    | 90 gg. dall'accertamento dei presupposti                             |
| 9  | Ordine:<br>-di cessazione o divieto di pratiche non conformi alle disposizioni previste per la commercializzazione a distanza dei contratti assicurativi da parte di soggetti non abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa;<br>- diretto ai provider di telefonia e connettività di impedire l'accesso – tramite linea fissa e mobile | Art. 9, par. 4, lettera g) del Regolamento (UE) 2017/2394<br>Art. 144 bis del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206<br>Art. 16, comma 3, e 17, comma 2, del d. lgs. 9 aprile 2003 n. 70 | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato                    | 90 gg. dall'accertamento della violazione                            |



| N. | Procedimento  | Norme di riferimento  | Unità organizzativa                    | Termino  |
|----|---|---|--|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– al pubblico italiano ai domini internet attraverso i quali viene svolta attività di intermediazione in difetto delle necessarie autorizzazioni e abilitazioni</li> </ul> |   |  |  |
| 10 | Identificazione degli intermediari assicurativi, intermediari riassicurativi e intermediari assicurativi a titolo accessorio da sottoporre al test di penetrazione basati su minacce (TLPT)                       | Regolamento (UE) n. 2022/2554<br>Regolamento Delegato (UE) 2025/1190 della Commissione del 13 febbraio 2025 | Servizio Vigilanza Condotta di Mercato | 90 gg.<br>dall'accertamento<br>dei presupposti |

25A06782



# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di perampanel, «Perampanel Teva».

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 440 del 2 dicembre 2025*

Codice pratica: MCA/2024/106.

Procedura europea n. DE/H/7919/001-006/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PERAM-PANEL TEVA, le cui caratteristiche sono riportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Et), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano, Italia.

Confezioni:

«2 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350016 (in base 10) 1KXM20 (in base 32);

«2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350028 (in base 10) 1KXM2D (in base 32);

«2 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350030 (in base 10) 1KXM2G (in base 32);

«2 mg compresse rivestite con film» 7×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350042 (in base 10) 1KXM2U (in base 32);

«2 mg compresse rivestite con film» 10×1 compresse divisibile per dose unitaria OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350055 (in base 10) 1KXM37 (in base 32);

«2 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse divisibile per dose unitaria OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350067 (in base 10) 1KXM3M (in base 32);

«2 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse divisibile per dose unitaria OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350079 (in base 10) 1KXM3Z (in base 32);

«2 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse divisibile per dose unitaria OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350081 (in base 10) 1KXM41 (in base 32);

«4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350093 (in base 10) 1KXM4F (in base 32);

«4 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350105 (in base 10) 1KXM4T (in base 32);

«4 mg compresse rivestite con film» 7×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350117 (in base 10) 1KXM55 (in base 32);

«4 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350129 (in base 10) 1K9MG3 (in base 32);

«4 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350131 (in base 10) 1KXM5M (in base 32);

«4 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350143 (in base 10) 1KXM5Z (in base 32);

«6 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350156 (in base 10) 1KXM6D (in base 32);

«6 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350168 (in base 10) 1KXM6S (in base 32);

«6 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350170 (in base 10) 1KXM6U (in base 32);

«6 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350182 (in base 10) 1KXM76 (in base 32);

«6 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350194 (in base 10) 1KXM7L (in base 32);

«8 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350206 (in base 10) 1KXM7Y (in base 32);

«8 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350218 (in base 10) 1KXM8B (in base 32);

«8 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350220 (in base 10) 1KXM8D (in base 32);

«8 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350232 (in base 10) 1KXM8S (in base 32);

«8 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350244 (in base 10) 1KXM94 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350257 (in base 10) 1KXM9K (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350269 (in base 10) 1KXM9X (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350271 (in base 10) 1KXM9Z (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350283 (in base 10) 1KXMBC (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350295 (in base 10) 1KXMBR (in base 32);

«12 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350307 (in base 10) 1KXMC3 (in base 32);

«12 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350319 (in base 10) 1KXMCH (in base 32);

«12 mg compresse rivestite con film» 28×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350321 (in base 10) 1KXMCK (in base 32);

«12 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350333 (in base 10) 1KXMCX (in base 32);

«12 mg compresse rivestite con film» 98×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria OPA/AI/PVC-AI - A.I.C. n. 052350345 (in base 10) 1KXMD9 (in base 32).

Principio attivo: perampanel.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Pliva Croatia Ltd., Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, Croazia.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).



*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzzi la descritta fattispecie.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 23 luglio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A06748****Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di daptomicina, «Xelltempra»***Estratto determina AAM/A.I.C. n. 451 dell'11 dicembre 2025*

Codice pratica: MCA/2024/135.

Procedura europea n. SE/H/2492/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale XEL-LEMPRA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Xellia Pharmaceuticals APS, con sede legale e domicilio fiscale in Dalslandsgade 11, 2300 Copenhagen S, Danimarca.

Confezioni:

«350 mg polvere per soluzione iniettabile per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 052510017 (in base 10) 1L2HB1 (in base 32);

«500 mg polvere per soluzione iniettabile per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 052510029 (in base 10) 1L2HBF (in base 32).

Principio attivo: daptomicina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Xellia Pharmaceuticals APS - Dalslandsgade 11, 2300 Copenhagen S, Danimarca.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.



In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzzi la descritta fattispecie.

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzzi la descritta fattispecie.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

#### *Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

#### *Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 17 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A06749

#### **Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tamsulosina, tamsulosin cloridrato, «Tamsulosina Eg Stada».**

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 453 dell'11 dicembre 2025*

Codice pratica: RU/2025/027.

Procedura europea n. DK/H/3520/001/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TAMSULOSINA EG STADA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Et), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Via Pavia, 6 - 20136 Milano (MI), Italia.

Confezioni:

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052062015 (in base 10) 1KNTTZ (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052062027 (in base 10) 1KNTUC (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052062039 (in base 10) 1KNTUR (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052062041 (in base 10) 1KNTUT (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 90 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 052062054 (in base 10) 1KNTV6 (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule in blister PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052062078 (in base 10) 1KNTVY (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 x 1 capsule in blister PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052062080 (in base 10) 1KNTW0 (in base 32);

«0,4 MG capsule rigide a rilascio modificato» 30 x 1 capsule in blister PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052062092 (in base 10) 1KNTWD (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 50 x 1 capsule in blister PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052062104 (in base 10) 1KNTWS (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 90 x 1 capsule in blister PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052062116 (in base 10) 1KNTX4 (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 x 1 capsule in blister PVC/PVDC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 052062128 (in base 10) 1KNTXJ (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 052062130 (in base 10) 1KNTXL (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 35 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 052062142 (in base 10) 1KNTXY (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 052062155 (in base 10) 1KNTYC (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 052062167 (in base 10) 1KNTYR (in base 32);


«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 90 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 052062179 (in base 10) 1KNTZ3 (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 052062181 (in base 10) 1KNTZ5 (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 112 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 052062193 (in base 10) 1KNTZK (in base 32);

«0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 200 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 052062205 (in base 10) 1KNTZX (in base 32).

Principi attivi: tamsulosina cloridrato.



Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Laboratorios Liconsa S.A., Avda. Miralcampo 7, Pol. Ind. Miralcampo, Azuqueca de Henares (Guadalajara) 19200, Spagna;

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel 61118, Germania.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzzi la descritta fattispecie.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 21 maggio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**25A06750**

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

*Annuncio di richiesta di referendum*

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 19 dicembre 2025, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all'art. 138 della Costituzione:

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2025, con la quale vengono modificati gli artt. 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma 1 e 110 comma 1 della Costituzione?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio legale dell'avv. Carlo Guglielmi sito in Via Tacito n. 41 - 00193 Roma.

**25A06932**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**Passaggio dal pubblico demanio marittimo dello Stato di aree demaniali marittime per complessivi m<sup>2</sup> 112.719, riportate nel catasto terreni del Comune di Sant'Antioco, ai fogli di mappa 9, 13 e 16 ed identificate con varie particelle (mappali) riportate in atti.**

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 10 ottobre 2025, riportato nel registro decreti al n. 183 del 10 ottobre 2025, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - al n. 3471 in data 1° dicembre 2025 - l'area demaniale marittima sita



nel Comune di Sant'Antioco (SU) località Sa Barrà, piazzale Caduti di Nassiriya, lungomare S. Olla e C. Colombo, Parco giardino, piazza Ferralasco - sulla quale insistono opere di difficile rimozione incamerate ai sensi dell'art. 49 del cod. nav. tra le pertinenze del pubblico demanio marittimo, identificata al catasto terreni del Comune di Sant'Antioco al foglio 9, particelle 1243, 1244, al foglio 13 particelle 2942, 5734, 5735, 5736, 5737, 5738, 5740, 5750, 5765, 5766, 5767, 5768, 5772, 5773, 5774, 7394, 8202, 8203, 8205, 8206, 8207, 8208, 8210, 8212, 8213, 8214, 8215, 8218, 8222, 8223, 8225, 8226, 8227, 8228, 8230, 8231, 8232, 8233, 8234, 8235, 8236, 8239, 9051, 9165, 9207, 9211, 9212, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9687, al foglio 16 particelle 236, 4901,

4908, 4912, 4914, 4917, 4918, 4924, 5642, 6147, 6152, 6160, 6168, 6170, 6542, 6551, 6552, 6553, 6628, 6629, 6631, 6632, 6634, 6635, 6637, 6638, 6641 e al catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 13, particelle 9051, 9165 e al foglio 16, particelle 5642 sub 1, 6551, 6552, 6553 - è entrata a far parte dei beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato a far data dal 10 ottobre 2025, avendo perso, a quella data, la natura di demanio marittimo per il venir meno dei requisiti morfologici e funzionali di tale tipologia di beni.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

**25A06744**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2025-GU1-295) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I** (legislativa)

**CANONE DI ABBONAMENTO**

|               |   |              |   |        |
|---------------|---|--------------|---|--------|
| <b>Tipo A</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u><br><i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i><br><i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>   | - annuale    | € | 438,00 |
|               |   | - semestrale | € | 239,00 |
| <b>Tipo B</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 1<sup>a</sup> Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u><br><i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i><br><i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>                  | - annuale    | € | 68,00  |
|               |   | - semestrale | € | 43,00  |
| <b>Tipo C</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 2<sup>a</sup> Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u><br><i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i><br><i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>  | - annuale    | € | 168,00 |
|               |   | - semestrale | € | 91,00  |
| <b>Tipo D</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 3<sup>a</sup> Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u><br><i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i><br><i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>                                       | - annuale    | € | 65,00  |
|               |   | - semestrale | € | 40,00  |
| <b>Tipo E</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della 4<sup>a</sup> serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u><br><i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i><br><i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i> | - annuale    | € | 167,00 |
|               |   | - semestrale | € | 90,00  |
| <b>Tipo F</b> | <u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u><br><i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i><br><i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>           | - annuale    | € | 819,00 |
|               |   | - semestrale | € | 431,00 |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

|  |   |      |
|--|---|------|
| Prezzi di vendita: serie generale                                | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione     | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico         | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

|  |              |   |       |
|--|--------------|---|-------|
| <i>(di cui spese di spedizione € 40,05)*</i> | - annuale    | € | 86,72 |
| <i>(di cui spese di spedizione € 20,95)*</i> | - semestrale | € | 55,46 |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

|  |   |        |
|--|---|--------|
| Abbonamento annuo  | € | 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTI 5% | € | 180,50 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione)               | € | 18,00  |
| I.V.A. 4% a carico dell'Editore                              |   |        |

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**  
***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 2 2 0 \*

€ 1,00

